



# GUIDA SERENO GREEN DEALER

GSGD.AP.2023-2026.001 – EDIZIONE: MAGGIO 2026

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

**Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:**

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

## CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia  
800.894.147

NUMERO dall'estero  
+39.039.9890.720

### SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti  
danni di Nobis Assicurazioni che permette  
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



# Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Guida Sereno Green Dealer



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato al verificarsi dei seguenti sinistri: **Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Collisione, Kasko, Ripristino Airbag, Infortunio del Conducente e dei Trasportati, Tutela Legale e Assistenza Stradale e Sanitaria.** La polizza si articola in 5 formule: "Formula Light", "Formula Standard", "Formula Plus", "Formula Super" e "Formula Superior".



## Che cosa è assicurato?

### Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

#### **Incendio**

✓ L'Impresa indennizza, entro il Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Incendio, inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo, dovuto all'azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi.

#### **Furto e Rapina**

✓ L'Impresa indennizza, entro il Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe; Rapina del veicolo; Atti vandalici, conseguenti a furto totale del veicolo e successivo ritrovamento; Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di detti reati o a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

#### **Eventi Naturali**

✓ L'Impresa indennizza l'Assicurato, entro i massimali indicati nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: grandine, tempeste, uragani, mareggiate, trombe d'aria alluvioni, inondazioni. Inoltre, sono compresi nella copertura assicurativa purché non derivanti da fenomeni sismici: frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine.

✓ All'interno dell'evento "Grandine" è ricompreso anche il danno occorso ai cristalli, se il danno si è verificato a seguito dell'evento "Grandine".

#### **Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici**

✓ L'Impresa indennizza, entro il Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo; sabotaggio; vandalismo.

#### **Garanzie Accessorie**

✓ L'Impresa indennizza, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione: le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici; le spese di disinfestazione/lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto; le spese danneggiamento box privato; le spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada; il costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto; le spese di duplicazione della patente; le spese per rifacimento delle chiavi; il rimborso spese a seguito di attacco informativo (cyber risk); le spese amministrative di custodia e parcheggio; all risk accessori che copre i costi dei cavi, adattatori e WallBox; i costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto; l'imposta automobilistica e premio assicurativo RC Auto, per il periodo non goduto; le spese di nuova immatricolazione del veicolo di rimpiazzo; le spese per la liquidazione del danno; l'indennizzo bagagli copre il rimborso del vestiario e beni di prima necessità al suo interno; kasko pneumatici copre le spese per sostituzione o riparazione pneumatici; le spese per il ripristino del veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici; Sinistro protetto che indennizza l'Assicurato del danno materiale e diretto patito dal veicolo di sua proprietà, a seguito di collisione su strada pubblica con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.

#### **Rottura cristalli**

✓ L'Impresa indennizza l'Assicurato, entro i massimali indicati nel Modulo di Adesione, le spese sostenute per sostituire o riparare il parabrezza, il lunotto posteriore, il materiale trasparente del tettuccio apribile nonché i cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.

#### **Collisione**

✓ L'Impresa indennizza, entro il Valore assicurato indicato nel Modulo

di Adesione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

#### **Kasko**

✓ L'Impresa indennizza, entro il Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: collisione con altro veicolo verificatasi durante la circolazione, urto, uscita di strada, ribaltamento.

#### **Ripristino Airbag**

✓ La garanzia, entro i limiti indicati nel Modulo di Adesione, rimborsa i costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag, in caso di esplosione imprevista degli stessi o in caso di esplosione avvenuta in conseguenza di incidente stradale o urto.

#### **Garanzia Infortuni del Conducente**

✓ L'Impresa assicura, fino alla concorrenza di Euro 300.000, il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato nel Modulo di Adesione. La garanzia opera dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui discende dallo stesso, se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente o morte e del conducente.

#### **Garanzia Infortuni dei Trasportati**

✓ L'Impresa assicura, fino alla concorrenza di Euro 150.000, le persone trasportate presenti sul veicolo assicurato in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti, purché il veicolo sia condotto dall'Assicurato. La garanzia opera dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui discende dallo stesso, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un'invalidità permanente o la morte.

#### **Tutela Legale**

✓ L'Impresa assume a proprio carico ed entro i limiti indicati nel Modulo di Adesione, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato/Aderente dovesse sostenere a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa, per le spese, competenze e onorari dei professionisti.

#### **Garanzia Assistenza**

✓ L'Impresa entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, fornisce assistenza se si rende necessario, a seguito di: incidente, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi naturali, necessità sanitarie. L'Assistenza opera per le seguenti garanzie: Soccorso stradale, per il traino del veicolo al punto di assistenza/riparazione più vicino; Dépannage, per l'invio di un mezzo di intervento che consente al veicolo di ripartire (durata massima intervento 30 min); Assistenza Green, se il veicolo assicurato resta immobilizzato per esaurimento della carica delle batterie; Quick Service, per riparazioni effettuabili in massimo 2 ore; Assistenza telefonica alla compilazione CAI; Autovettura sostitutiva, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera o in caso di furto; Servizio informazioni sul traffico, per informazioni sulla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana; Servizio informazioni meteo, per informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'Estero; Servizio Informazioni turistiche, per informazioni relative al paese nel quale l'Assicurato intende recarsi quali: documenti necessari per l'ingresso nel paese richiesto, formalità valutarie, situazione sociopolitica del paese, indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

✓ **Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato:** Spese di albergo, se si rende necessario per le riparazioni una sosta forzata, coprendo le spese di pernottamento e prima colazione; Rientro o prosecuzione del viaggio nel momento in cui il veicolo rimane immobilizzato con tempi riparazione di almeno 3 giorni, sono coperti il costo del rientro o della prosecuzione del viaggio; Servizio taxi, a seguito di soccorso stradale; Demolizione del veicolo in Italia; Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto, è coperto

un biglietto del treno o aereo di sola andata per recuperare il veicolo; Rimpatrio del veicolo dall'estero, sono coperti i costi di trasporto fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato quando il veicolo non è riparabile entro 5 giorni lavorativi o è irreparabile; Abbandono legale all'estero, sono coperti i costi amministrativi e organizzativi; Assistenza linguistica all'estero;

- ✓ **Prestazioni Sanitarie:** Consulti medici; Invio medico in Italia; Rete sanitaria, sono fornite informazioni sulle strutture convenzionate, prestazioni specialistiche, nominativo dei singoli medici, esami diagnostici, ricoveri, onorari e tariffe convenzionate; Gestione dell'appuntamento, se l'Assicurato necessita di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, o di un ricovero.



## Che cosa non è assicurato?

### Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

Per tutte le garanzie facenti parte dei Corpi Veicoli Terrestri, sono esclusi i danni:

- ✗ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- ✗ relativi ad optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
- ✗ alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ✗ conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare, scioperi, sommosse, manifestazioni, invasioni, insurrezioni;
- ✗ causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ✗ conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ✗ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ✗ preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ✗ derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

### Garanzia Infortuni del Conducente e Infortuni dei Trasportati

L'Impresa non riconosce alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente o dei trasportati:

- ✗ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione.
- ✗ in conseguenza di azioni delittuose o di imprese temerarie;
- ✗ derivanti da guerra, insurrezioni;
- ✗ derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- ✗ in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- ✗ in caso di dolo del guidatore.

### Garanzia Tutela Legale

Sono esclusi:

- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ gli oneri fiscali;
- ✗ le spese, le competenze e gli onorari relativi a controversie per il recupero del credito, sia quando l'Assicurato è creditore, sia quando è debitore;

- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale, tributaria;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da: compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
- ✗ le spese per controversie nei confronti di NOBIS;
- ✗ le spese per le controversie tra più assicurati;
- ✗ le tasse di registro.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- ✗ dolo dell'assicurato;
- ✗ se il veicolo indicato sul Modulo di adesione non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
- ✗ trasporto di persone, quando questo non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
- ✗ se il conducente del veicolo non è abilitato secondo le disposizioni vigenti;
- ✗ violazione degli artt. 186, 186-bis, 187 e 189 del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena;
- ✗ in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall'A.C.I.;
- ✗ le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato sul Modulo di adesione;
- ✗ se la compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP.

### Garanzia Assistenza

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✗ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- ✗ stato di guerra, rivoluzione, saccheggi;
- ✗ Eventi sociopolitici gravi;
- ✗ terremoti o altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- ✗ fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- ✗ dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ✗ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.



## Ci sono limiti di copertura?

### Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

! Per tutte le garanzie la sottrazione degli optional non di serie e degli apparecchi audiofonovisivi, si applica un massimale di Euro 1.000.

### Garanzia Ripristino airbag

! si applica un limite di Euro 1.000 per sinistro e anno.

### Garanzia Infortuni del conducente

! si applica un limite di Euro 300.000.

### Garanzia Infortuni dei trasportati

! **Invalità permanente del trasportato:** indennizzo fino a Euro 150.000 per veicolo, solo per invalidità superiori al 66% e non derivanti da infortuni esclusi.

! **Morte del trasportato:** indennizzo fino a Euro 150.000 per veicolo in caso di decesso a seguito di infortunio.

### Garanzia Tutela legale

! limite di Euro 5.000 per sinistro,

! per le spese sostenute in ambito stragiudiziale limite di Euro 500 per evento;

! in caso di azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni: le spese, le competenze, gli onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.

### Garanzia Assistenza

! Tutte le prestazioni sono fornite un massimo di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza, quando non diversamente indicato.

! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale anche per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali non sono barrate sulla Carta Verde stessa.
- ✓ Per la garanzia "Corpi Veicoli Terrestri", la ripartizione territoriale è stabilita in base: alla provincia di residenza del proprietario del veicolo alla provincia di residenza del Locatario, nel caso di locazione finanziaria.
- ✓ Per la garanzia "Tutela legale", per vertenza di natura contrattuale, extracontrattuale e penale vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, Svizzera, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Inoltre, per le vertenze connesse alla circolazione dei veicoli vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, Svizzera, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e gli stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



### Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicano per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) l'esistenza di altre assicurazioni. Tale comunicazione riguarda le coperture che assicurano le stesse persone e/o gli stessi rischi previsti dal presente Contratto, anche se stipulate da soggetti diversi. Il Contraente provvede a comunicare tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it): Targa o Telaio del veicolo, Marca e Modello del veicolo, Dati dell'Assicurato, Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato, Inizio della copertura, Fine della copertura.

In caso di Polizza ad adesione, il Contraente consegna la documentazione relativa all'intermediario (MUP) e l'informativa precontrattuale.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso. Inoltre, il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione del sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.



### Quando e come devo pagare?

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio da parte del Contraente. Il premio è determinato per periodo di assicurazione annuale o pluriennale.

Il pagamento può avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, con esclusione di qualsiasi tacito rinnovo.

La singola copertura assicurativa può avere durata annuale o poliennale, con un minimo di 12 ed un massimo di 96 mesi secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione o nel Modulo di Inclusione. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.



### Come posso disdire la polizza?

Il presente Contratto di Assicurazione riconosce all'Assicurato il diritto di ripensamento. L'Assicurato deve esercitare tale diritto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura, a pena di decadenza. Per esercitare il diritto di ripensamento, l'Assicurato deve inviare all'Impresa una lettera raccomandata A/R oppure una PEC.

Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal Contratto. Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC., ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. In caso di recesso esercitato dal Contraente/Assicurato e non risultano sinistri liquidati o riservati, l'Impresa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Nel caso di contratti poliennali con durata superiore a 5 anni, il diritto di recesso può essere esercitato dopo il primo quinquennio, a ogni ricorrenza annuale. L'Assicurato deve inviare un preavviso scritto di almeno 60 giorni. La comunicazione deve avvenire tramite lettera raccomandata A/R oppure PEC indirizzata all'Impresa.

# ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Guida Sereno Green Dealer  
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026  
Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Nobis), con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); tel. +39.039.9890001; sito internet: [www.nobis.it](http://www.nobis.it); e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it); PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it); iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 e soggetta al relativo controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2024), il patrimonio netto di Nobis, ammonta a 173.843.377 euro, e il risultato economico di periodo ammonta a 32.530.247,89 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si precisa che il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio), è pari al 192,7%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la legge italiana

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

**CORPI VEICOLI TERRESTRI** – Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni:

- **Incendio, Furto e Rapina** non opera per i danni: (i) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; (ii) dovuti a modifiche dell'impianto elettrico; (iii) causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio; (iv) riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; (v) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (vi) determinati da furto del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi all'interno del veicolo; (vii) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; per quanto attiene alla garanzia Incendio, l'assicurazione non comprende i danni derivanti dall'atto doloso di terzi. Mentre per quanto attiene alla garanzia Furto e Rapina, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi a seguito di appropriazione indebita.

- **Collisione** non opera per i danni: (i) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; (ii) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; (iii) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; (iv) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (v) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

- **Kasko** non opera per i danni: (i) previsti dalla garanzia Collisione; (ii) alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; (iii) meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

- **Atti vandalici ed eventi sociopolitici**: non opera per i danni: (i) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (ii) derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko.

- **Eventi naturali**: non opera per i danni: (i) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (ii) rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; (iii) che causano la rottura dei cristalli provocati da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (iv) da rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.

- **Garanzie Accessorie - Rimborso spese a seguito di attacco informativo (Cyber Risk)**: sono esclusi ogni Indennizzo, prestazione, conseguenza, evento derivante direttamente o indirettamente da: (i) trasferimento sul veicolo di un malware o di un software corrotto o di un aggiornamento software non installato dalla Casa Costruttrice del veicolo oppure dal fornitore del software; (ii) spese di ripristino di file indipendenti dal Veicolo e di dati archiviati nel Veicolo; (iii) spese dovute all'utilizzo non autorizzato di Internet; (iv) pretese nei confronti di un Assicurato dovute a violazioni delle norme sulla protezione dei dati; (v) danni subiti da altri componenti del Veicolo al di fuori dell'unità di controllo, software e hardware del Veicolo assicurato; (vi) danni o cause dei danni anteriori all'inclusione in copertura della singola Applicazione; (vii) danni causati da difetti e vizi di fabbricazione dell'unità di controllo, software e hardware; (viii) montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dalla Casa Costruttrice del veicolo; (ix) danni causati da vizi nascosti. - **All Risk accessori**: non opera per i danni: (i) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali; (ii) conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; (iii) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere; (iv) conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi; (v) determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (vi) preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati; (vii) derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; (viii) derivanti dalla

guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. (ix) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; (x) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, qualsiasi evento sociopolitico e vandalismo; (xi) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (xii) conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; (xiii) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di appropriazione indebita, furto e rapina; (xiv) meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. - **Indennizzo bagagli:** non opera per: (i) gli oggetti di valore; (ii) il denaro; (iii) i biglietti non goduti. - **Sinistro protetto:** non opera per: (i) dolo da parte dell'Assicurato/Aderente; (ii) sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; (iii) violazioni di legge o amministrative; (iv) incidenti con veicoli non identificati; (v) sinistri che si sono verificati su strade non pubbliche; (vi) incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

**TUTELA LEGALE** - per i giudizi civili superiori a Euro 5.000 l'intervento di un avvocato domiciliatario esclude: (i) gli oneri per la trattazione extragiudiziale; (ii) le spese di trasferta del legale di fiducia dell'Assicurato.

**ASSISTENZA** – (i) la garanzia non opera nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; (ii) la Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; (iii) il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro; (iv) se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo; (v) ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione. **Soccorso stradale:** sono esclusi gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che paga sul posto al soccorritore intervenuto; **Autovettura sostitutiva:** Sono esclusi: (i) i tagliandi periodici; (ii) gli interventi di ordinaria manutenzione; (iii) di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio.

Resta inoltre stabilito che: (i) l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti, o non richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate, salvo autorizzazione preventiva e invio dei giustificativi originali; (ii) l'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti a ritardato o mancato intervento dovuto a forza maggiore o informazioni inesatte o incomplete fornite dall'Assicurato; (iii) ogni responsabilità dell'Impresa derivante dall'operato di Professionisti/Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall'Assicurato resta esclusa; (iv) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall'Impresa sono corrisposte direttamente dall'Assicurato al Professionista; (v) gli spostamenti organizzati dall'Impresa sono effettuati con il mezzo di trasporto più idoneo in relazione alla tratta e alle condizioni di salute dell'Assicurato; (vi) non sono applicati interessi sugli importi riconosciuti dall'Impresa a titolo di anticipo, quali devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione, previa fornitura di garanzie bancarie, sottoscrizione della ricevuta e rispetto delle disposizioni della Struttura Organizzativa.

Rimangono esclusi: (i) le prestazioni erogate senza il consenso dell'Assicurato e in contrasto con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali"; (ii) ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell'Autorità locali che vietano l'intervento.

**Prestazioni Sanitarie:** non opera per: (i) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; (ii) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato; (iii) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti; (iv) ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up); (v) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali (vi) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali; (vii) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi allo stato di guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; (viii) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato; (ix) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi ad un viaggio intrapreso contro il parere medico o con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; (x) le malattie che sono l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell'inclusione in copertura dell'Assicurato; (xi) le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; (xii) l'interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; (xiii) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi all'uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; (xiv) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), kite-surfing, hydrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; (xv) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi al suicidio e/o al tentato suicidio dell'Assicurato; (xvi) gli Infortuni e le Malattie derivanti o connessi da atti di temerarietà dell'Assicurato.



## Ci sono limiti di copertura?

**CORPI VEICOLI TERRESTRI** - Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti i seguenti limiti:

**Incendio, Furto e Rapina:** Per il Danno Totale, l'Impresa liquida entro il valore assicurato. In caso di rimpiazzo, l'Impresa applica il valore aggiornato previsto dal punto "1. Degrado". Per l'indennizzo in denaro si considera il valore commerciale al momento del sinistro. Per il Danno Parziale: l'Impresa riconosce un indennizzo entro il valore assicurato. In caso di riparazione presso Carrozzerie Convenzionate, non si applica degrado d'uso sui ricambi nei primi 60 mesi (esclusi pneumatici, batterie e parti meccaniche). Nei casi di riparazioni presso carrozzerie non convenzionate o in caso di assenza di riparazione, la liquidazione si basa sul valore commerciale del Veicolo. Per gli optionals e apparecchi audiofonovisivi non di serie: opera un limite di Euro 1.000.

**Eventi naturali:** Per il Danno Totale l'Impresa corrisponde un indennizzo non superiore al massimo del 20% del valore indennizzabile. In caso di Opzione di Rimpiazzo applica il Valore Indennizzabile previsto dal punto "1. Degrado". Per il Danno Totale o il mancato esercizio dell'Opzione di rimpiazzo l'impresa corrisponde un indennizzo in denaro non superiore al 20% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro, applicando quanto previsto dal punto "2. Scoperti e Franchigie". Per il Danno Parziale e la riparazione presso la rete convenzionata l'Impresa indennizza le spese di riparazione fino al massimo del 20% del valore indennizzabile, applicando quanto previsto dal punto "1. Degrado" e non prevedendo scoperti e franchigie. Per il Danno Parziale e la riparazione presso la rete non convenzionata l'Impresa indennizza le spese necessarie fino a un massimo del 20% del Valore commerciale del Veicolo, applicando quanto previsto al punto "2. Scoperti e Franchigie". Se la riparazione avviene presso la rete convenzionata nei primi 60 mesi di polizza non si applica il degrado d'uso sui ricambi. Negli altri casi, o dopo i primi 60 mesi, l'Impresa corrisponde l'indennizzo in base al Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Collisione e Kasko:** Per il Danno Totale, l'Impresa corrisponde l'indennizzo entro il valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione, in caso di rimpiazzo applica il valore aggiornato secondo il punto "1. Degrado". Per l'indennizzo in denaro, l'Impresa considera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per il Danno Parziale l'Impresa corrisponde l'indennizzo entro il limite del valore assicurato. Se la riparazione avviene presso la rete convenzionata nei primi 60 mesi di polizza non si applica il degrado d'uso sui ricambi. Negli altri casi, o dopo i primi 60 mesi, l'Impresa corrisponde l'indennizzo in base al Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici:** Per il Danno Totale l'Impresa corrisponde l'indennizzo entro il valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione; in caso di rimpiazzo si applica quanto previsto dal punto "1. Degrado" solo se il veicolo è stato immatricolato da meno di 5 anni. Per l'indennizzo in denaro si considera il valore commerciale al momento del sinistro, sempre entro tale limite temporale. Se invece la prima immatricolazione è maggiore a 5 anni, l'indennizzo è riconosciuto comunque entro il limite del 30% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Per il Danno Parziale l'Impresa corrisponde l'indennizzo entro il limite del valore assicurato. Nelle carrozzerie convenzionate non applica il degrado d'uso sui ricambi nei primi 60 mesi, tale condizione vale solo se il veicolo non è stato immatricolato da più di 5 anni. Negli altri casi l'indennizzo avviene secondo il valore commerciale al momento del sinistro, applicando un limite del 30% se la prima immatricolazione risale a più di 5 anni. Per tutte le garanzie sopracitate, l'Impresa indennizza al massimo un sinistro per anno.

**1. Degrado:** Il valore indennizzabile varia in base ai giorni trascorsi dall'inizio della polizza fino alla data del sinistro:

**Da 1 a 730 giorni:** nessun deprezzamento, l'indennizzo è pari al 100% del valore assicurato.

**Da 731 a 1.095 giorni:** si applica un deprezzamento del 30%, l'indennizzo massimo è il 70% del valore assicurato.

**Da 1.096 a 1.460 giorni:** deprezzamento del 40%, con indennizzo massimo pari al 60% del valore assicurato.

**Da 1.461 a 1.825 giorni:** deprezzamento del 50%, con indennizzo massimo pari al 50% del valore assicurato.

**Da 1.826 giorni in poi:** l'indennizzo viene calcolato direttamente sul valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

## 2. Scoperti e Franchigie:

**Incendio Furto e Rapina:** per le province: Bologna, Cosenza, Genova, Latina, Milano, Monza e Brianza, Palermo, Prato, Roma, Torino, Trapani si applica uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 1.500, opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: nessuno. Per le province: Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia si applica uno scoperto 25% con minimo di Euro 2.500, opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: si applica uno scoperto 15% con minimo Euro 1.500. Per tutte le altre province non sopracitate, si applica uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.500, opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: nessuno. **Eventi naturali** (tutte le province): scoperto 15% con un minimo di € 1.500. Per la garanzia **Grandine:** per la riparazione "a freddo" si applica una franchigia assoluta di € 1.000, per la riparazione "a caldo" si applica una franchigia assoluta di € 2.000. Opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: nessuno. **Collisione** (tutte le province): scoperto del 15% con un minimo € 2.500. Opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: nessuno. **Kasko** (tutte le province): scoperto del 25% con un minimo € 5.000. Opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: franchigia assoluta € 500. **Eventi sociopolitici** (tutte le province): scoperto del 15% con minimo un € 1.500. Opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: nessuno. **Cristalli** (tutte le province): scoperto/franchigia € 350 per sinistro. Opzione rimpiazzo/riparazioni presso strutture convenzionate: nessuno.

**Rottura Cristalli:** massimale Euro 1.000 per sinistro e anno, se si effettua una riparazione fuori dalla Rete convenzionata si applica una franchigia di Euro 350 per ciascun sinistro.

**Garanzie Accessorie: Rimborso spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici:** limite di Euro 200 per sinistro/anno; **Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto:** limite Euro 50 per polizza; **Rimborso spese danneggiamento box privato:** limite Euro 5.000 per polizza; **Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada:** limite Euro 200 per sinistro/anno; **Rimborso costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto:** limite Euro 500 per polizza; **Rimborso spese di duplicazione della patente:** limite Euro 200 per polizza; **Rimborso spese per rifacimento chiavi:** limite Euro 200 per sinistro/anno; **Rimborso spese a seguito di attacco informativo (Cyber Risk):** massimale Euro 1.000 per sinistro/anno; **Rimborso spese di custodia e parcheggio:** limite Euro 200 per polizza; **All risk accessori:** indennizzo forfettario pari a Euro 300 per sinistro/anno, limite di Euro 500 per polizza; **Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto:** limite di Euro 500 per polizza; **Indennizzo imposta automobilistica e premio assicurativo RCA:** limite Euro 1.000 per polizza; **Rimborso spese nuova immatricolazione:** limite Euro 200 per polizza; **Rimborso spese per la liquidazione del danno:** limite Euro 200 per polizza; **Indennizzo bagagli:** limite di Euro 200 per polizza; **Garanzia Kasko Pneumatici:** limite di uno pneumatico per anno e di Euro 500 per sinistro/anno; **Danni al veicolo a causa di investimento e urto di animali selvatici:** limite di Euro 3.000 per sinistro/anno; **Sinistro protetto:** massimale di Euro 4.000 per sinistro/anno presso rete convenzionata.

**Soccorso stradale:** massimale di Euro 200 per evento in Italia e all'Estero; **Dépannage:** i costi dei pezzi di ricambio rimangono a carico dell'assicurato; **Assistenza Green:** massimale Euro 100, con un massimo di 3 interventi per anno; **Quick service:** tutti i costi della riparazione: manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo restano a carico dell'assicurato; **Autovettura sostitutiva:** la vettura sostitutiva viene prestata: per un massimo di 3 giorni, se la riparazione richiede più di 8 ore; per un massimo di 7 giorni in caso di furto; rimangono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, i pedaggi, i traghetti, gli eventuali giorni di noleggio eccedenti; **Spese di albergo:** massimale di Euro 300 per evento; **Rientro o prosecuzione del viaggio:** massimale di Euro 500 per eventi in Italia, di Euro 1.000 se accaduti all'estero; **Servizio taxi e Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto:** massimale di Euro 50 per sinistro; **Rimpatrio del veicolo dall'Estero:** limite di Euro 1.000 per sinistro, restano a carico dell'Assicurato i costi di: riparazione del veicolo, diritti doganali, optional del veicolo rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto; **Abbandono legale all'estero:** restano a carico dell'Assicurato i costi di: custodia, eventuale documentazione per la perdita del possesso, tutti gli altri documenti da richiedere in Italia a cura dell'Assicurato; **Invio medico in Italia:** la prestazione è fornita massimo 3 volte l'anno. Per le garanzie sopra citate, l'Impresa esercita l'eventuale rivalsa verso i terzi responsabili o altri soggetti obbligati per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato. L'Impresa non esercita l'azione di rivalsa verso i trasportati.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri, venduto da un dealer rientrante nella rete distributiva dell'Impresa.



### Quali costi devo sostenere?

**Costi d'intermediazione:** la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 1 (Infortuni) è pari al 35,13%, per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 32,11%, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 32,26%, per il ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 27,83%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 35,49 %.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., secondo le seguenti modalità, posta: viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), fax 039/6890.432, mail: reclami@nobis.it. NOBIS S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
-----------------------------	--

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Perizia contrattuale ed arbitrato</b> L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti. In caso di mancato accordo, la determinazione del danno può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.</p> <p><b>Liti transfrontaliere</b> Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https:// ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> <p>Il premio è comprensivo delle imposte sopra indicate. Per la sola garanzia Infortuni del Conducente, gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19 % alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il conducente deve essere identificato in polizza;</li> <li>• la copertura deve avere ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di Euro 530 di spesa, anche in presenza di più contratti.</li> </ul> <p>In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.</p>
---	--

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è <b>stato precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto a fornire informazioni</b> , né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b> , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="http://www.nobis.it">www.nobis.it</a>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente tramite lettera raccomandata A/R o PEC all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le Imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# INDICE

<b>PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO</b> .....	<b>1</b>
<b>LEGENDA</b> .....	<b>2</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>3</b>
<b>1. NORME COMUNI</b> .....	<b>7</b>
<b>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b> .....	<b>7</b>
Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia .....	7
Art. 1.2 - Durata del Contratto.....	7
Art. 1.3 - Durata delle singole coperture assicurative.....	7
Art. 1.4 - Sospensione in corso di Contratto.....	7
<b>QUANDO E COME DEVO PAGARE?</b> .....	<b>7</b>
Art. 1.5 - Pagamento del Premio .....	7
Art. 1.6 - Oneri fiscali .....	7
<b>CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?</b> .....	<b>7</b>
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente.....	7
Art. 1.8 - Polizze vincolate (operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di Adesione vengano riportati i dati richiesti) .....	8
Art. 1.9 - Polizza collettiva ad adesione .....	8
Art. 1.10 - Altre assicurazioni .....	8
Art. 1.11 - Comunicazione per l'operatività della polizza .....	8
Art. 1.12 - Modifiche delle garanzie .....	9
<b>COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?</b> .....	<b>9</b>
Art. 1.13 - Disdetta .....	9
Art. 1.14 - Facoltà di recesso .....	9
Art. 1.15 - Diritto di ripensamento .....	9
Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo (sostituzione/ cessione del Contratto).....	9
Art. 1.17 - Risoluzione del Contratto per Furto/Rapina.....	10
Art. 1.18 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato.....	10
<b>DOVE VALE LA COPERTURA?</b> .....	<b>10</b>
Art. 1.19 - Validità territoriale.....	10
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b> .....	<b>11</b>
Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 1.21 - Foro competente .....	11
Art. 1.22 - Validità.....	11
Art. 1.23 - Forza probatoria del Contratto – forma delle comunicazioni .....	11
Art. 1.24 - Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.....	11
Art. 1.25 - Misure restrittive.....	11
<b>2. GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)</b> .....	<b>12</b>
<b>CHE COSA È ASSICURATO?</b> .....	<b>12</b>
Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)” .....	12
Art. 2.2 - Clausola installazione dei sistemi di antifurto obbligatori per i veicoli di valore pari o superiore ad Euro. 70.000.....	12
Art. 2.3 - Garanzia Incendio.....	12
Art. 2.4 - Garanzia Furto e Rapina.....	13
Art. 2.5 - Garanzia Eventi naturali.....	13
Art. 2.6 - Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici .....	14
Art. 2.7 - Garanzie Accessorie .....	14
Art. 2.8 - Garanzia Rottura Cristalli.....	18
Art. 2.9 - Garanzia Collisione .....	18
Art. 2.10 - Garanzia Kasko .....	19
<b>CHE COSA NON È ASSICURATO?</b> .....	<b>19</b>
Art. 2.11 - Esclusioni valide per tutte le garanzie .....	19
<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA?</b> .....	<b>20</b>
Art. 2.12 - Limiti validi per tutte le garanzie.....	20
Art. 2.13 - Scoperti e Franchigie .....	20
<b>COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?</b> .....	<b>22</b>
Art. 2.14 - Valore assicurato.....	22

<b>3</b>	<b>GARANZIA RIPRISTINO AIRBAG.....</b>	<b>23</b>
	<b>CHE COSA È ASSICURATO? .....</b>	<b>23</b>
	Art. 3.1 - Oggetto della garanzia "Ripristino Airbag" .....	23
	<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....</b>	<b>23</b>
	Art. 3.2 - Limiti relativi alla garanzia "Ripristino Airbag" .....	23
<b>4.</b>	<b>GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE .....</b>	<b>24</b>
	<b>CHE COSA È ASSICURATO? .....</b>	<b>24</b>
	Art. 4.1 - Oggetto della garanzia "Infortuni del Conducente" .....	24
	<b>CHE COSA NON È ASSICURATO? .....</b>	<b>24</b>
	Art. 4.2 - Esclusioni relative alla garanzia "Infortuni del Conducente" .....	24
	<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....</b>	<b>24</b>
	Art. 4.3 - Limiti relativi alla garanzia "Infortuni del Conducente" .....	24
	<b>COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....</b>	<b>24</b>
	Art. 4.4 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge.....	24
<b>5.</b>	<b>GARANZIA INFORTUNI DEI TRASPORTATI .....</b>	<b>25</b>
	<b>CHE COSA È ASSICURATO? .....</b>	<b>25</b>
	Art. 5.1 - Oggetto della garanzia "Infortuni dei trasportati".....	25
	<b>CHE COSA NON È ASSICURATO? .....</b>	<b>25</b>
	Art. 5.2 - Esclusioni relative alla garanzia "Infortuni dei trasportati".....	25
	<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....</b>	<b>25</b>
	Art. 5.3 - Limiti relativi alla garanzia "Infortuni dei trasportati".....	25
	<b>COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....</b>	<b>25</b>
	Art. 5.4 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge.....	25
	<b>6. GARANZIA TUTELA LEGALE .....</b>	<b>26</b>
	<b>CHE COSA È ASSICURATO? .....</b>	<b>26</b>
	Art. 6.1 - Oggetto della garanzia "Tutela legale".....	26
	Art. 6.2 - Rischi assicurati .....	26
	<b>CHE COSA NON È ASSICURATO? .....</b>	<b>26</b>
	Art. 6.3 - Esclusioni relative alla garanzia "Tutela legale".....	26
	<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....</b>	<b>27</b>
	Art. 6.4 - Limiti relativi alla garanzia "Tutela legale".....	27
	<b>COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....</b>	<b>27</b>
	Art. 6.5 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità civile .....	27
	Art. 6.6 - Responsabilità precontrattuali.....	27
<b>7.</b>	<b>GARANZIA ASSISTENZA.....</b>	<b>28</b>
	<b>CHE COSA È ASSICURATO? .....</b>	<b>28</b>
	Art. 7.1 - Garanzia Assistenza .....	28
	Art. 7.2 - Oggetto della garanzia "Assistenza".....	28
	Art. 7.3 - Modalità per l'erogazione dell'Assistenza .....	28
	Art. 7.4 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa .....	28
	Art. 7.5 - Garanzie prestate .....	28
	<b>CHE COSA NON È ASSICURATO? .....</b>	<b>33</b>
	Art. 7.6 - Esclusioni valide per tutte le garanzie.....	33
	Art. 7.7 - Esclusioni relative alle "Prestazioni Sanitarie" .....	34
	<b>CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....</b>	<b>35</b>
	Art. 7.8 - Limiti relativi alle garanzie prestate.....	35
	<b>COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....</b>	<b>35</b>
	Art. 7.9 - APP Con NOBIS .....	35
<b>8.</b>	<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....</b>	<b>36</b>
	Art. 8.1 - Denuncia del Sinistro .....	36
	<b>SEZIONE: CORPI VEICOLI TERRESTRI .....</b>	<b>38</b>
	Art. 8.2 - Recupero del Veicolo .....	38
	Art. 8.3 - Riparazione del Veicolo .....	38
	Art. 8.4 - Determinazione dell'ammontare del danno .....	38
	Art. 8.5 - Criteri di determinazione del danno .....	38
	Art. 8.6 - Opzione di Rimpiazzo del Veicolo.....	38
	Art. 8.7 - Riparazione del danno presso le carrozzerie convenzionate .....	39
	Art. 8.8 - Pagamento dell'Indennizzo.....	39
	<b>SEZIONE: INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....</b>	<b>40</b>
	Art. 8.9 - Determinazione dell'Indennizzo .....	40

Art. 8.10 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità.....	40
Art. 8.11 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente.....	41
Art. 8.12 - Morte da Infortunio.....	42
Art. 8.13 - Pagamento dell'Indennità .....	42
Art. 8.14 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	42
Art. 8.15 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.....	42
<b>SEZIONE: INFORTUNI DEI TRASPORTATI .....</b>	<b>42</b>
Art. 8.16 - Determinazione dell'Indennizzo.....	42
Art. 8.17 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità.....	43
Art. 8.18 - Morte da Infortunio.....	43
Art. 8.19 - Pagamento dell'Indennità .....	43
Art. 8.20 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	44
Art. 8.21 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.....	44
<b>SEZIONE: TUTELA LEGALE .....</b>	<b>44</b>
Art. 8.22 - Insorgenza del Sinistro .....	44
Art. 8.23 - Gestione del Sinistro.....	44
Art. 8.24 - Scelta del legale .....	44
Art. 8.25 - Anticipo indennizzi .....	44
Art. 8.26 - Recupero di somme.....	45
Art. 8.27 - Verifiche e controlli .....	45
<b>9. ARTICOLI DI LEGGE.....</b>	<b>46</b>
<b>INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)</b>	
<b>AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>48</b>

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## LA POLIZZA “GUIDA SERENO GREEN DEALER”

Guida Sereno Green Dealer è un prodotto pensato per chi desidera proteggere il proprio Veicolo. Offre una copertura completa contro gli eventi imprevisti e una tutela ampia e strutturata contro i principali rischi legati alla circolazione e agli imprevisti della vita dell'automobilista. Il prodotto può essere personalizzato grazie all'integrazione delle seguenti garanzie:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Eventi naturali;
- Atti vandalici ed Eventi sociopolitici;
- Garanzie accessorie;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko;
- Ripristino airbag;
- Infortuni del conducente e dei trasportati;
- Tutela legale;
- Assistenza stradale e sanitaria.

La Polizza si articola in cinque formule, acquistabili singolarmente e strutturate in modo progressivo così da rispondere a differenti livelli di rischio e di capacità di spesa:

- **“Formula Light”** che include le seguenti garanzie: Furto per il Danno totale, Infortuni del Conducente, Infortuni Trasportati, Ripristino Airbag, Tutela Legale e Assistenza stradale e sanitaria;
- **“Formula Standard”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto completa (Danno totale e parziale), Garanzie Accessorie, Infortuni del Conducente, Infortuni Trasportati, Ripristino Airbag, Tutela Legale e Assistenza stradale e sanitaria;
- **“Formula Plus”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Cristalli, Infortuni del Conducente, Infortuni Trasportati, Ripristino Airbag, Tutela Legale e Assistenza stradale e sanitaria;
- **“Formula Super”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Cristalli, Collisione, Infortuni del Conducente, Infortuni Trasportati, Ripristino Airbag, Tutela Legale e Assistenza stradale e sanitaria;
- **“Formula Superior”** che include le seguenti garanzie: Incendio, Furto completa, Garanzie Accessorie, Eventi naturali, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici, Cristalli, Kasko completa, Infortuni del Conducente, Infortuni Trasportati, Ripristino Airbag, Tutela Legale e Assistenza stradale e sanitaria.

La flessibilità del prodotto consente di scegliere le garanzie più idonee e di personalizzare la copertura in funzione delle proprie specifiche esigenze.

# LEGENDA

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sui Contratti Chiari e Comprensibili.

## LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



### CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzie e coperture incluse nella Polizza



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

Persone, beni o eventi esclusi dalla Polizza



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti



### QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Tempistiche e modalità di pagamento del Premio assicurativo



### QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Date di inizio e fine della validità della Polizza



### COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Modalità di disdetta, Recesso e scioglimento del Contratto



### DOVE VALE LA COPERTURA?

Paesi e territori nei quali le garanzie sono valide



### CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Impegni e obblighi del Contraente e di Nobis Assicurazioni S.p.A al momento della stipula e durante il Contratto



### ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulla copertura



### COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Funzionamento di specifiche garanzie ed eventuale perimetro di applicazione

- Box blu per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli



## ESEMPI

- Parole/frasi in **grassetto** per indicare:
  - le principali garanzie;
  - termini e condizioni di assicurabilità;
  - obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato.
- Parole/frasi evidenziate in **azzurro** per indicare:
  - le esclusioni delle garanzie;
  - le franchigie/scoperti delle garanzie;
  - i limiti di massimale e/o sotto limiti di massimale delle garanzie.

# GLOSSARIO

Per facilitare la lettura e la comprensione del presente documento, si fornisce la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo. Si riportano anche i termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando tali termini compaiono con l'iniziale maiuscola nella Polizza, essi hanno il significato indicato in questa sezione.

**Addetto:**

- titolare;
- socio/i;
- dipendente;
- familiari collaboratori;
- agenti e rappresentanti;
- consulenti;
- procuratori.

**Antifurto:** sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti:

- meccaniche;
- elettriche;
- elettroniche;

installate a bordo del Veicolo.

L'apparato consente:

- la geo-localizzazione del Veicolo tramite segnale GPS;
- la comunicazione con la Centrale o il Centro Servizi della Casa Costruttrice, via GSM/GPRS.

Il sistema rileva, registra ed elabora ulteriori informazioni relative alla circolazione e all'utilizzo del Veicolo, quali:

- velocità;
- tracciamento dei percorsi effettuati;
- percorrenze chilometriche;
- direzione di marcia;
- accelerazioni e decelerazioni conseguenti a eventuali urti;
- le date e gli orari delle rilevazioni;

rendendo tali dati disponibili e consultabili anche tramite servizi accessibili via internet.

**Apparecchi Audiofonovisivi:** le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del Veicolo.

Tali "apparecchiature" devono essere stabilmente installate sul Veicolo e da esso non amovibili (**esclusa comunque ogni loro parte amovibile**) e si intendono:

- radio;
- lettore CD/MP3/DVD;
- navigatore satellitare;
- televisori/monitori;
- impianto Hi-Fi;
- apparecchi simili.

Le apparecchiature sono garantite se il loro valore rientra nel capitale assicurato.

**Applicazione:** documento che attesta la posizione amministrativa di ciascun Assicurato.

**Arbitrato:** clausola con cui le parti di comune accordo, rinunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria e affidano a un arbitro la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il Contratto di Assicurazione.

**Autorità:** Autorità di pubblica sicurezza.

**Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito, C.Q.C.):** Direttiva 2003/59/CE e successive modificazioni.

**Centro Convenzionato/Rete Convenzionata:** le Carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa.

**Centro non Convenzionato/Rete non Convenzionata:** le Carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa.

**Codice della Strada (di seguito, CdS):** Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

**Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP):** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**Collisione:** danni derivanti da Collisione con un altro Veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di:

- uscita di strada;
- ribaltamento;
- urto contro un ostacolo;
- Collisione con un Veicolo non identificato.

**Colpa grave:** condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare:

- l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia;
- il grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano.

**Con NOBIS:** app dedicata ai Clienti dell'Impresa che sottoscrivono una copertura assicurativa comprensiva del servizio di Assistenza, prestato secondo le modalità e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. L'app è scaricabile tramite gli Store di Android ed Apple.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto e assume gli obblighi contrattuali, tra cui il pagamento del Premio. Tale persona può essere diversa dall'Assicurato.

**Cristalli:**

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- materiale trasparente del tettuccio apribile;
- Cristalli laterali dell'auto.

**Danno extracontrattuale:** danno conseguente a Fatto illecito che non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

**Danno parziale:** danno inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**Danno totale:** si intende la perdita del Veicolo nei seguenti casi:

- Furto o Rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi assicurati che causano al Veicolo danni pari o superiori all'80% del suo Valore commerciale al momento del Sinistro.

**Degrado:** deprezzamento del Veicolo e di tutte le sue parti dovuto a:

- Usura (compreso il chilometraggio);
- invecchiamento.

**Diritto reale:** diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà oppure di disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto). Tale diritto impone il dovere per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

**Estero:** la garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della:

- Croazia;
- Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Principato di Monaco;
- Svizzera;
- Andorra;
- Bosnia - Erzegovina;
- Gibilterra;
- Macedonia;
- Serbia;
- Montenegro;
- Turchia (zona Europea)

**Eventi naturali:** danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli Eventi naturali quali:

- grandine;
- tempeste;
- uragani;
- mareggiate;
- trombe d'aria.

Inoltre, sono compresi nel concetto di Eventi naturali purché non derivanti da fenomeni sismici:

- frane;
- smottamenti del terreno;
- valanghe;
- slavine.

**Eventi sociopolitici:** danni causati al Veicolo assicurato da Eventi sociopolitici quali:

- scioperi;
- tumulti popolari;
- sommosse;
- atti di terrorismo;
- sabotaggio;
- vandalismo.

**Franchigia:** importo prestabilito che resta a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

**Furto:** Reato previsto dal Codice Penale, commesso da chiunque sottragga una cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto:** il danno subito dal Veicolo per:

- Usura;
- difetto;
- rottura;
- mancato funzionamento di sue parti (**con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione**);

tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali.

**Illecito amministrativo depenalizzato:** fatto che per la legge non costituisce più Reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

**Impresa:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o NOBIS, che presta le garanzie previste nel Contratto.

**Imputazione colposa:** Reato commesso con:

- negligenza;
- imprudenza;
- imperizia;
- inosservanza leggi e regolamenti del Codice Penale.

**Imputazione dolosa:** Reato volontariamente commesso.

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali, capace di estendersi e propagarsi. **Non sono considerate come Incendio le bruciature senza fiamma o l'atto dolosi di terzi.**

**Incidente:** evento dovuto a:

- caso fortuito;
- imperizia;
- negligenza;
- inosservanza di norme o regolamenti;

connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo o Indennità:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.

**Infortunio:** evento dovuto a causa:

- fortuita;
- violenta;
- esterna;

che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali provocano:

- morte;
- invalidità permanente.

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. che svolge intermediazione a titolo oneroso e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

**Kasko:** danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di:

- Collisione;
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

**Modulo di Adesione:** documento sottoscritto dall'Assicurato che attesta l'avvenuta adesione alla polizza assicurativa.

**Scheda di Polizza:** documento sottoscritto dal Contraente che attesta l'avvenuta stipulazione del Contratto di Assicurazione con l'Impresa.

**Optionals:** Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati al Veicolo assicurato ed inseriti nella fattura di acquisto del Veicolo stesso.

**Opzione di Rimpiazzo:** a seguito di:

- Danno totale;
- Danno parziale parificato al Danno totale;

l'Assicurato può optare per il rimpiazzo del Veicolo con altro Veicolo della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile. Il Veicolo sostitutivo deve essere acquistato presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del Veicolo oggetto di Sinistro.

**Premio:** somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo per la copertura assicurativa.

**Prestazione:** è l'aiuto che in caso di Sinistro l'Impresa deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

**Quattroruote:** pubblicazione mensile dell'Editoriale Domus S.p.A.

**Rapina:** Reato previsto dal Codice Penale che si verifica quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui mediante:

- violenza alla persona;
- minaccia;

per ottenere a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in:

- delitti;
- contravvenzioni;

le quali comportano pene detentive e/o pecuniarie.

Per i delitti, le pene sono:

- reclusione;
- multa;

e si dividono come segue, in base all'elemento soggettivo:

- dolosi;
- preterintenzionali;
- colposi.

Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Le stesse presentano le seguenti pene:

- arresto;
- ammenda.

**Revoca della patente di guida:** sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta l'indisponibilità definitiva del documento di guida.

**Riparazione a caldo:** si intende la riparazione al Veicolo effettuata tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale.

**Riparazione a freddo:** si intende la riparazione al Veicolo effettuata con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli", senza l'utilizzo di cicli di verniciatura.

**Ritiro della patente di guida:** prevede l'effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. È operato dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell'ordinanza prefettizia di sospensione.

**Sanzione amministrativa:** provvedimento dell'Autorità Amministrativa conseguente alla violazione di disposizioni generali. La stessa può essere:

a) pecuniaria: pagamento di una somma di danaro;

b) accessoria: sanzioni diverse, quali:

- sospensione;
- revoca;
- destituzione;
- confisca;
- sequestro;
- fermo;
- blocco.

**Scoperto:** importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Sospensione della patente di guida:** Sanzione amministrativa accessoria prevista dal CdS che comporta l'indisponibilità temporanea del documento di guida. Essa può essere disposta a seguito di Incidente stradale, quando:

- il Prefetto ritiene che sussistano fondati elementi di evidente responsabilità a carico del conducente, oppure;
- vengono violate le norme del CdS.

**Spese di giustizia penale:** spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato.

**Spese di soccombenza:** spese che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

**Struttura Organizzativa:** la struttura dell'Impresa costituita da:

- tecnici;
- operatori;

in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che contatta l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

**Terzo:** non rivestono qualifica di terzi:

- il coniuge, i genitori (anche del coniuge), i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

**Transazione:** accordo con cui le parti definiscono un contenzioso anche giudiziale, con reciproche concessioni.

**Trattazione stragiudiziale:** l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

**Usura:** forma di deterioramento con riferimento al:

- grado di consumo normale;
- condizioni del Veicolo;
- chilometraggio;
- data di immatricolazione;
- manutenzione effettuata;
- condizioni del componente.

Sono imputabili ad Usura, i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

**Valore assicurato:** si intende la somma espressa in Euro, corrispondente al:

- prezzo indicato in fattura comprensivo degli Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi, se il Veicolo viene assicurato in concomitanza del suo acquisto;



#### ESEMPIO DI VALORE ASSICURATO (SE IL VEICOLO VIENE ASSICURATO IN CONCOMITANZA DEL SUO ACQUISTO)

Valore assicurato = Prezzo Veicolo + Optionals/ Apparecchi Audiofonovisivi come indicato in fattura

- Valore commerciale del Veicolo riportato dalla rivista "Quattroruote" (o, in mancanza, di altra rivista specializzata nel settore) parametrato in base allo stato di conservazione ed Usura del Veicolo, se il Veicolo viene assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura.

**Valore di indennizzo:** è il valore di quanto indennizzabile dall'Impresa, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie.

#### Veicolo:

- autovettura a uso privato;
- motoveicolo;
- autocaravan;
- autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri;

Per parti del Veicolo si intendono le parti stabilmente fissate al Veicolo stesso, ai fini della presente Assicurazione.

#### Non rientrano nella definizione di parte del Veicolo:

- antenne avvitate;
- tergicristallo anteriori e posteriori.

Sono assicurabili unicamente i veicoli immatricolati in:

- Italia;
- Repubblica di San Marino;
- Stato della Città del Vaticano.

**Vertenza amministrativa:** contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico.



#### ESEMPI DI AUTORITÀ CUI PUÒ ESSERE DEMANDATA LA DECISIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO

- in sede giudiziale, all'Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
- in sede di appello, al Consiglio di Stato.

**Vertenza contrattuale:** controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di:

- patti;
- accordi;
- contratti;

conclusi tra le Parti, anche verbalmente.

Tale controversia è relativa all'inadempimento delle obbligazioni dedotte dal Contratto.

**Vita privata:** attività extraprofessionale.

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.**

Il Rappresentante legale  
dr. Pietro Cazzola

# 1. NORME COMUNI

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e il Contraente e definiscono i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la presente polizza al fine di ottenere eventuali finanziamenti/leasing o al fine di ottenerli alle condizioni proposte.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia

Se il Contraente paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in Polizza. In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento come previsto dal Codice Civile.

Per la garanzia "Tutela legale", si specifica che la stessa decorre:

- in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
- in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni;
- in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza.

### Art. 1.2 - Durata del Contratto

Il Contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, come indicato nella Scheda di Polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

### Art. 1.3 - Durata delle singole coperture assicurative

Per ciascun Assicurato, le coperture previste dal Contratto hanno la durata scelta e indicata nel Modulo di Adesione.

La durata minima è di 12 mesi, mentre quella massima è di 96 mesi.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

### Art. 1.4 - Sospensione in corso di Contratto

Non è ammessa la sospensione:

- del Contratto di Assicurazione o;
- delle singole garanzie.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 1.5 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Il Premio è sempre dovuto per intero anche se il Contraente lo paga in due o più rate, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Il Premio si riferisce sempre a un periodo di Assicurazione di un anno, salvo i contratti di durata inferiore.

### Art. 1.6 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione.



## CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa ogni Aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

## Art. 1.7.1 - Rivalsa

L'Impresa esercita l'eventuale rivalsa verso i terzi responsabili o altri soggetti obbligati per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato.  
L'Impresa non esercita l'azione di rivalsa verso i trasportati.

## Art. 1.8 - Polizze vincolate (operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di Adesione vengano riportati i dati richiesti)

### ❖ Veicoli locati in leasing

Il Veicolo assicurato è di proprietà dell'Ente vincolatario ed è immatricolato al PRA a suo nome. Se tale Veicolo è concesso in leasing al Contraente e/o all'Assicurato fino alla scadenza indicata sulla scheda di polizza, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario a:

- comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro che coinvolga il Veicolo indicato in polizza entro **15 giorni dalla ricezione della denuncia**;
- comunicare all'Ente vincolatario eventuali ritardi nel pagamento del Premio scaduto o il mancato consenso del Contraente alla proposta di rinnovo della Polizza, tramite lettera raccomandata A/R o PEC. Resta fermo che il mancato pagamento del Premio comporta la sospensione della garanzia, come previsto dalla legge.

L'Impresa può dare regolare disdetta della polizza, da inoltrarsi al Contraente/Assicurato secondo le modalità previste in polizza e da comunicare contestualmente all'Ente vincolatario tramite lettera raccomandata.

In caso di danni al Veicolo assicurato, l'Indennizzo è corrisposto all'Ente nella sua qualità di Proprietario del Veicolo che sottoscrive la relativa quietanza liberatoria.

**Il Contraente e/o l'Assicurato rinunciano alla facoltà di recedere dal Contratto fino alla scadenza del leasing**, salvo diversa autorizzazione scritta dell'Ente vincolatario.

### ❖ Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

La Polizza rimane vincolata fino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell'Ente.

Indipendentemente dalle risultanze al PRA, l'Impresa si impegna per tutta la durata della Polizza a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro che coinvolga il Veicolo indicato in polizza entro **15 giorni dalla ricezione della denuncia**;
- comunicare all'Ente finanziatore eventuali ritardi nel pagamento del Premio scaduto o il mancato consenso del Contraente alla proposta di rinnovo della Polizza, tramite lettera raccomandata A/R o PEC;
- non pagare l'Indennizzo relativo a danni al Veicolo senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore.

Sino alla concorrenza del credito rateale, l'Indennità liquidata è versata all'Ente finanziatore contro quietanza liberatoria che quest'ultimo è autorizzato a rilasciare dal Contraente/Assicurato.

**Il Contraente e/o l'Assicurato rinunciano alla facoltà di recedere dal Contratto fino alla scadenza del vincolo**, salvo diversa autorizzazione scritta dell'Ente finanziatore.

## Art. 1.9 - Polizza collettiva ad adesione

La presente copertura è prestata in forma collettiva ad adesione.

Come previsto dalla normativa vigente, il Contraente consegna agli Assicurati:

- la documentazione relativa all'Intermediario (MUP);
- l'Informativa precontrattuale.

L'informativa precontrattuale comprende:

- il DIP Danni;
- il DIP Aggiuntivo;
- il Glossario;
- le Condizioni di Assicurazione.

Questi documenti costituiscono il Set informativo, disciplinato dalla normativa vigente.

Inoltre, **il Contraente consegna i Moduli di Adesione delle singole coperture**.

La documentazione è fornita in formato cartaceo o su altro supporto durevole.

**Il Contraente comunica quotidianamente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura**. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e pertanto, nessuna Prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

Al termine di ogni mese, **il Contraente trasmette all'Impresa il riepilogo delle inclusioni effettuate nel mese di riferimento**. L'Impresa produce **entro il 5 del mese successivo un'appendice** per l'incasso dei Premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. **Il Contraente deve pagare entro 10 giorni dalla data di emissione dell'appendice**.

## Art. 1.10 - Altre assicurazioni

**Il Contraente e/o l'Assicurato comunicano per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni**. Tale comunicazione riguarda le coperture che assicurano le stesse persone e/o gli stessi rischi previsti dal presente Contratto, anche se stipulate da soggetti diversi.

**Il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre comunicare all'Impresa la successiva stipulazione di ulteriori assicurazioni per i medesimi rischi**.

**In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri**.

L'omissione dolosa di tali comunicazioni comporta per l'Assicurato la perdita del diritto all'Indennizzo.

**L'Assicurato può richiedere a ciascun Assicuratore l'Indennizzo dovuto in base al rispettivo Contratto**, purché l'importo complessivamente percepito non superi l'ammontare del danno.

## Art. 1.11 - Comunicazione per l'operatività della polizza

Tramite l'Intermediario, **il Contraente provvede a comunicare tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa i seguenti dati relativi alle coperture attivate**:

- Targa o Telaio del Veicolo;
- Marca e Modello del Veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

eventualmente tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta pertanto espressamente inteso tra le Parti che la comunicazione:

- omessa;
- incompleta;
- tardiva;

da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non è imputabile all'Impresa.

**Il Contraente risarcisce l'Impresa da qualsiasi ulteriore o diversa pretesa avanzata dagli Assicurati o dai loro aventi causa, incluse eventuali richieste di:**

- **risarcimento danni;**
- **rimborso delle spese legali;**

come previsto dall'art. 1.9 "Polizza collettiva ad adesione".

## Art. 1.12 - Modifiche delle garanzie

Ogni modifica delle garanzie deve essere effettuata tramite atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.



## COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

### Art. 1.13 - Disdetta

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo.

### Art. 1.14 - Facoltà di recesso

Nel caso di contratti poliennali di durata superiore a 5 anni, **l'Assicurato può recedere a ciascuna ricorrenza annuale dopo il quinquennio.**

**Il recesso deve essere comunicato con almeno 60 giorni di preavviso tramite lettera raccomandata A/R o PEC all'Impresa**

(nobisassicurazioni@pec.it). In tal caso, l'Impresa rimborsa all'Assicurato la parte di Premio già pagata e non goduta al netto delle imposte di legge.

Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, **il Contraente o**

**l'Impresa possono recedere dal Contratto.**

**Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R o PEC e ha effetto come segue:**

- nel caso di recesso del Contraente, **dalla data di invio della comunicazione;**
- nel caso di recesso dell'Impresa, **dopo 30 giorni dalla data in cui il Contraente riceve la comunicazione inviata dall'Impresa.**

Se il recesso è esercitato dall'Impresa, quest'ultima **rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso** la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

L'Impresa può esercitare il diritto di recesso anche nei confronti del singolo Assicurato, con le stesse modalità.

Se il recesso è esercitato dall'Assicurato e non risultano sinistri liquidati o riservati, l'Impresa **rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia** la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

### Art. 1.15 - Diritto di ripensamento

Il presente Contratto riconosce all'Assicurato il diritto di ripensamento. **Tale diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura**, pena la decadenza del diritto.

**Il diritto di ripensamento si esercita inviando una lettera raccomandata A/R o una PEC a:**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21**

**20864 Agrate Brianza (MB)**

**nobisassicurazioni@pec.it**

L'Impresa può verificare la data di recesso e comunicare al Contraente, una volta ricevuta la comunicazione.

Se il diritto di ripensamento viene esercitato, l'Impresa rimborsa all'Assicurato il Premio versato. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

### Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo (sostituzione/ cessione del Contratto)

Il trasferimento della proprietà del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare uno dei seguenti effetti, a scelta dell'alienante:

#### a) Sostituzione del Contratto

Si verifica quando l'alienante richiede che il Contratto sia valido per un altro Veicolo di:

- sua proprietà o;
- in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni;

La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo, quando la proprietà passa da più soggetti a uno soltanto.

**La sostituzione del Contratto diventa efficace al momento dell'emissione dell'appendice di variazione.**

#### b) Cessione del Contratto

Si verifica quando l'alienante cede il Contratto di Assicurazione ad altro soggetto. **In tale caso il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione all'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC.** L'Impresa prende atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del Contratto in corso). **Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario deve stipulare un nuovo Contratto di Assicurazione, per assicurare lo stesso Veicolo.

## Art. 1.16.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo (sostituzione del Contratto) in caso di presenza degli apparati antifurto previsti dalla successiva “clausola installazione dell’antifurto satellitare in abbinamento al dispositivo Lojack”

In caso di:

- trasferimento della proprietà del Veicolo o;
- consegna in conto vendita del Veicolo, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla Camera di Commercio (CCIAA) alla compravendita di veicoli;

si determina la sostituzione del Contratto.

La sostituzione del Contratto:

- avviene quando il Contratto è reso valido per un altro Veicolo di proprietà dell’Assicurato o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni;
- si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo che comporta il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi;

ha efficacia nel momento in cui l’Antifurto satellitare ed il Lojack vengono regolarmente disinstallati e/o reinstallati sul nuovo Veicolo da un Centro Convenzionato con l’Impresa o con la Casa Costruttrice. Il nuovo Veicolo deve avere un valore **uguale o superiore ad Euro 70.000** e dev’essere emessa apposita appendice di variazione.

I centri convenzionati con l’Impresa sono reperibili sul sito [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

## Art. 1.17 - Risoluzione del Contratto per Furto/Rapina

In caso di risoluzione del Contratto per:

- Furto del Veicolo assicurato;
- Rapina del Veicolo assicurato;

il Contratto è **risolto a partire dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia** presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In tale caso, il Premio rimane interamente acquisito dall’Impresa.

**Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare il Furto o la Rapina all’Impresa, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.**

## Art. 1.18 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Se il Rischio cessa a causa di:

- distruzione del Veicolo assicurato;
- demolizione del Veicolo assicurato;
- rottamazione del Veicolo assicurato;
- esportazione definitiva del Veicolo assicurato;

**il Contraente e l’Assicurato devono darne immediata comunicazione all’Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC.**

**Inoltre, il Contraente e/o l’Assicurato devono consegnare all’Impresa la seguente documentazione prevista in caso di:**

**a) distruzione o esportazione definitiva del Veicolo:**

- l’attestazione del PRA che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

**b) demolizione o rottamazione:**

- copia del certificato come previsto dalla normativa vigente, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale della Casa Costruttrice. Tale certificato deve attestare la consegna del Veicolo per demolizione o rottamazione.

**Il Contratto si risolve dal momento della consegna all’Impresa della documentazione sopra indicata.**

L’Impresa restituisce la parte di Premio relativa al periodo non goduto. Il rimborso è **calcolato in ragione di 1/360 del Premio annuo** per ogni giorno residuo. Il calcolo parte dalla data dell’effettiva:

- distruzione del Veicolo assicurato;
- demolizione del Veicolo assicurato;
- rottamazione del Veicolo assicurato;
- esportazione definitiva del Veicolo assicurato.

L’importo è al netto delle imposte.

Se la Polizza ha durata superiore all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo pagato anticipatamente per le annualità successive a quella in corso. **Tale importo è al netto delle imposte.**



## DOVE VALE LA COPERTURA?

## Art. 1.19 - Validità territoriale

L’Assicurazione è valida per i seguenti territori:

- Stati dell’Unione Europea;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Norvegia;
- Islanda;
- Croazia;
- Svizzera;
- Principato di Monaco;
- Andorra.

L’Assicurazione vale anche negli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultano barrate sulla stessa.

Per la **garanzia “Corpi Veicoli Terrestri”**, la ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza:

- del proprietario del Veicolo assicurato;

- del Locatario, nel caso di locazione finanziaria.

Per la garanzia "Tutela Legale", l'Assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:

a) per vertenza di natura extracontrattuale e penale:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Svizzera;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;

b) per vertenza di natura contrattuale:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Svizzera;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;

c) per vertenze connesse alla circolazione veicoli:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Stato Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del CdS.



## ALTRE INFORMAZIONI

### Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è disciplinato nel Contratto valgono le norme di legge.

### Art. 1.21 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal presente Contratto e relative a un consumatore, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria nel luogo di:

- Residenza;
- domicilio;

del consumatore, come previsto dalla normativa vigente.

Negli altri casi, la parte attrice può scegliere l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza o sede legale del convenuto.

### Art. 1.22 - Validità

Il rapporto assicurativo è disciplinato da:

- Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo;
- Modulo di Adesione;
- Scheda di Polizza.

### Art. 1.23 - Forza probatoria del Contratto – forma delle comunicazioni

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare nel corso del Contratto devono essere inviate all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R, PEC o altro mezzo concordato tra le Parti.

### Art. 1.24 - Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono dopo 2 anni da quando il fatto si è verificato oppure dall'ultima richiesta di indennizzo scritta pervenuta all'Impresa in relazione al Sinistro.

### Art. 1.25 - Misure restrittive

In nessun caso gli assicuratori o i riassicuratori sono obbligati a:

- fornire copertura assicurativa;
- pagare indennizzi o risarcimenti;
- garantire l'indennità;

se ciò comporta:

- violazione di divieti;
- sanzioni economiche;
- restrizioni;

imposte da risoluzioni dell'ONU o da leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## 2. GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

Questa sezione è suddivisa in 8 capitoli principali (*Incendio – Furto e Rapina – Eventi naturali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici – Garanzie accessorie – Rottura Cristalli – Collisione – Kasko*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Corpi Veicoli Terrestri (CVT)”

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo riportato sul Modulo di Adesione. Sono incluse le parti di ricambio e gli Optionals di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto. La copertura opera al verificarsi dei seguenti sinistri:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Eventi naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Garanzie Accessorie;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko.

È compresa anche la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi stabilmente fissati purché:

- la sottrazione si è verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
- la presenza sul Veicolo degli Optionals e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del Veicolo.

#### Art. 2.2 - Clausola installazione dei sistemi di antifurto obbligatori per i veicoli di valore pari o superiore ad Euro. 70.000.

Se il Veicolo assicurato ha un valore pari o superiore ad Euro. 70.000, la copertura assicurativa è rilasciata se vengono montati:

- due autonomi sistemi di Antifurto satellitare, oppure;
- un sistema di Antifurto satellitare abbinato al dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack;

entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa.

Nel caso in cui risulta che i sistemi di Antifurto satellitare non sono stati installati, l'Impresa non corrisponde alcun Indennizzo relativamente alla garanzia Furto/Rapina.

##### ❖ Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare

L'impianto installato sul Veicolo è di proprietà dell'Assicurato.

Se risulta installato l'Antifurto satellitare, l'Assicurazione è prestata in base alla dichiarazione dell'Assicurato. Tali dichiarazioni devono attestare che:

- il Veicolo assicurato circola solo previa installazione dell'antifurto satellitare identificato nel Modulo di Adesione;
- l'installazione dell'Antifurto satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall'Impresa o dalla Casa Costruttrice o direttamente comunicati dall'Intermediario che ha in carico il Contratto;
- il Sistema di Antifurto satellitare è mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della copertura assicurativa.

Se risulta che al momento del Sinistro:

- a) non sono stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell'Antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla Casa Costruttrice;
- b) non è stata effettuata la regolare manutenzione dell'Antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla Casa Costruttrice;
- c) il Proprietario o Assicurato, il Conducente, o il custode del Veicolo sono a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di Antifurto satellitare;
- d) **il Proprietario o Assicurato o il Contraente non collaborano o reiterano questo comportamento, con:**
  - le Forze dell'Ordine;
  - l'Autorità Giudiziaria;
  - l'Impresa;

per la denuncia dei fatti e la fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;

e) non vi è il campo GSM per sosta permanente oltre le 24 ore e tale circostanza è nota all'Assicurato. Fa eccezione se il Veicolo è parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;

f) il sistema di Antifurto satellitare non è efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave di:

- Assicurato;
- persone conviventi con l'Assicurato;
- dipendenti dell'Assicurato;
- persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

L'Impresa corrisponde all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza e lascia il 25% a carico dell'Assicurato stesso. Tale riduzione avviene in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali.

#### Art. 2.3 - Garanzia Incendio

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato per l'Incendio che causa un danno materiale e diretto al Veicolo (sia Danno totale che parziale), dovuto:

- azione del fulmine;

- scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso;
- natura elettrica.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da Incendio;
- dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service
- riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.
- derivanti dall'atto doloso di terzi.

#### Ci sono limiti di copertura?

- per il **Danno totale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. In caso di rimpiazzo del Veicolo, l'Impresa applica il valore aggiornato secondo la tabella di deprezzamento prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo". Se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in denaro, la liquidazione avviene in base al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- per il **Danno parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Se la riparazione avviene presso Carrozzerie Convenzionate, nei primi 60 mesi di polizza non si applica il degrado d'uso sui ricambi, ad eccezione di pneumatici, batterie e parti meccaniche; Se l'Assicurato ripara fuori dalle Carrozzerie Convenzionate o non vuole riparare il mezzo, l'Indennizzo avviene in base al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Dopo i primi 60 mesi di durata della polizza, l'Indennizzo si basa sempre sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

La copertura prevede inoltre un limite di Euro 1.000 per Optionals e Apparecchi Audiofonovisivi non di serie.

## Art. 2.4 - Garanzia Furto e Rapina

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- Furto del Veicolo o di sue parti sia portato a termine che tentato, comprese le targhe;
- Rapina del Veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Atti vandalici, purché conseguenti a Furto totale del Veicolo con successivo ritrovamento;
- Danni al Veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da Furto o Rapina quelli causati al Veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del Veicolo stesso.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da Incendio;
- dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service
- riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- verificatisi a seguito di appropriazione indebita.

#### Ci sono limiti di copertura?

- per il **Danno totale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. In caso di rimpiazzo del Veicolo, l'Impresa applica il valore aggiornato secondo la tabella di deprezzamento prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo". Se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in denaro, la liquidazione avviene in base al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- per il **Danno parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Se la riparazione avviene presso Carrozzerie Convenzionate, nei primi 60 mesi di polizza non si applica il degrado d'uso sui ricambi, ad eccezione di pneumatici, batterie e parti meccaniche; Se l'Assicurato ripara fuori dalle Carrozzerie Convenzionate o non vuole riparare il mezzo, l'Indennizzo avviene in base al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Dopo i primi 60 mesi di durata della polizza, l'Indennizzo si basa sempre sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

La copertura prevede inoltre un limite di Euro 1.000 per Optionals e Apparecchi Audiofonovisivi non di serie.

## Art. 2.5 - Garanzia Eventi naturali

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- grandine;
- tempeste;
- uragani;
- mareggiate;
- trombe d'aria;
- alluvioni;
- inondazioni.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

All'interno dell'evento "Grandine" viene ricompreso anche il danno occorso ai Cristalli. Se il danno ai Cristalli si è verificato a seguito dell'evento "Grandine", l'Indennizzo è corrisposto:

- unicamente sulla base della garanzia "Eventi naturali";
- ed entro i limiti stabiliti dalla garanzia "Eventi naturali".

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni determinati da colpa grave:

- del Contraente;
- dell'Assicurato;
- delle persone di cui i soggetti sopra citati devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato).

#### Ci sono limiti di copertura?

- in caso di **Danno totale** e di **esercizio dell'Opzione di Rimpiazzo**, l'Impresa corrisponde un Indennizzo non superiore al 20% del Valore Indennizzabile espresso in percentuale sul Valore assicurato. Tale valore indennizzabile è indicato nella Tabella di Degrado prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo";
- in caso di **Danno totale** e di **mancato esercizio dell'Opzione di Rimpiazzo**, l'Impresa corrisponde un Indennizzo in denaro non superiore al 20% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Restano applicabili gli scoperti e le franchigie previsti dall'art. 2.13 "Scoperti e Franchigie";
- in caso di **Danno parziale** e di **riparazione presso la Rete Convenzionata**, l'Impresa indennizza le spese di riparazione fino a un massimo del 20% del Valore Indennizzabile espresso in percentuale sul Valore assicurato. Tale valore indennizzabile è indicato nella Tabella di Degrado prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo". Non si applicano scoperti e franchigie;
- in caso di **Danno Parziale** e di **riparazione presso strutture non convenzionate**, l'Impresa indennizza le spese necessarie fino a un massimo del 20% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In questo caso si applicano gli scoperti e le franchigie previsti dall'art. 2.13 "Scoperti e Franchigie".

Se la riparazione avviene presso carrozzerie convenzionate, nei primi 60 mesi di polizza non si applica degrado d'uso sui ricambi ad eccezione di pneumatici, batterie e parti meccaniche.

Se l'Assicurato ripara fuori dalle carrozzerie convenzionate o non vuole riparare il mezzo, l'Indennizzo sui ricambi si calcola sul Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Dopo i primi 60 mesi di durata della polizza, l'Indennizzo sui pezzi di ricambio si basa sempre sul Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

## Art. 2.6 - Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo;
- sabotaggio;
- vandalismo.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato non prenda parte attivamente agli eventi di cui sopra.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che hanno urtato il Veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko.

#### Ci sono limiti di copertura?

- per il **Danno totale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.  
In caso di rimpiazzo del Veicolo se è immatricolato da non più di 5 anni l'Impresa applica il valore aggiornato secondo la Tabella di Degrado prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo".  
Se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in denaro e il Veicolo è immatricolato da non più di 5 anni, la liquidazione avviene sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.  
Se la prima immatricolazione risale a oltre 5 anni prima della stipula, l'Indennizzo avviene sempre con il limite del 30% del Valore commerciale al momento del Sinistro;
- per il **Danno parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.  
Se la riparazione avviene presso carrozzerie convenzionate, nei primi 60 mesi di polizza non si applica il degrado d'uso sui ricambi, ad eccezione di pneumatici, batterie e parti meccaniche.  
Questa condizione vale solo se il Veicolo è immatricolato da non più di 5 anni rispetto alla stipula del contratto.  
Se l'Assicurato ripara fuori dalle carrozzerie convenzionate o non ripara il mezzo, l'Indennizzo si basa sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Anche in questo caso, la condizione vale solo se il Veicolo è immatricolato da non più di 5 anni rispetto alla stipula.  
Se la prima immatricolazione risale a oltre 5 anni prima della stipula, l'Indennizzo avviene sempre con il limite del 30% del Valore commerciale al momento del Sinistro.

## Art. 2.7 - Garanzie Accessorie

### Art. 2.7.1 - Rimborso spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del Veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul Veicolo assicurato. Le lesioni devono essere conseguenti ad Incidente occorso al Veicolo stesso.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per Sinistro e anno assicurativo.

### Art. 2.7.2 - Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del Veicolo conseguente a Furto

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese di:

- disinfestazione;
- lavaggio;

degli esterni ed interni del Veicolo sostenute dal proprietario del Veicolo stesso. Il rimborso avviene a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a Furto.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 50 per polizza.

### Art. 2.7.3 - Rimborso spese danneggiamento box privato

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di proprietà dell'Assicurato. Il rimborso avviene in conseguenza del verificarsi di un Incendio del Veicolo indennizzabile secondo la polizza.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 5.000 per polizza.

### Art. 2.7.4 - Rimborso spese di ripristino interni Veicolo a seguito di soccorso vittime della strada

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni del Veicolo assicurato. Il rimborso avviene a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali comunque occorsi, a titolo di soccorso occasionale.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per Sinistro e anno assicurativo.

### Art. 2.7.5 - Rimborso costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di Furto

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà dell'Assicurato contenuti nel Veicolo in copertura sottratti a seguito di Furto:

- tentato;
- perfezionato (totale o parziale);

del Veicolo indennizzabile secondo la polizza. La garanzia opera se l'evento si è verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte dell'Assicurato del bene risultante da scontrino/fattura, a condizione che venga dimostrato il pagamento.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 500 per polizza.

### Art. 2.7.6 - Rimborso spese di duplicazione della patente

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dall'Assicurato a seguito di sottrazione o distruzione dovuta a:

- Incendio;
- Rapina;
- Furto.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per polizza.

### Art. 2.7.7 - Rimborso spese per rifacimento chiavi

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per:

- l'apertura delle portiere;
- lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto;
- la sostituzione delle serrature;
- il rifacimento delle chiavi del Veicolo;

in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per Sinistro e anno assicurativo.

## Art. 2.7.8 - Rimborso spese a seguito di attacco informatico (Cyber Risk)

### Che cosa è assicurato?

L'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ripristino:

- del software;
- dell'hardware;

del veicolo assicurato in seguito ad attacco informatico (malware), che ha danneggiato e/o reso inutilizzabile il software e/o l'hardware del Veicolo.

**L'Assicurato ha l'obbligo di aggiornare il software installato sul Veicolo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e di proteggerlo dagli accessi non autorizzati di terzi.** Gli aggiornamenti del software e ogni intervento di manutenzione e/o ripristino del software e/o hardware devono essere effettuati esclusivamente da centri autorizzati dalla Casa Costruttrice del Veicolo.

### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende ogni:

- Indennizzo;
- Prestazione;
- conseguenza;
- evento;

derivante direttamente o indirettamente da:

- trasferimento sul Veicolo di un malware o di un software corrotto o di un aggiornamento software non installato dalla Casa Costruttrice del Veicolo oppure dal fornitore del software;
- spese di ripristino di file indipendenti dal Veicolo e di dati archiviati nel Veicolo;



### ESEMPIO DI FILE INDIPENDENTI DAL VEICOLO E DI DATI ARCHIVIATI NEL VEICOLO

- file musicali;
- video.

- spese dovute all'utilizzo non autorizzato di Internet;
- pretese nei confronti di un Assicurato dovute a violazioni delle norme sulla protezione dei dati;
- danni subiti da altri componenti del Veicolo al di fuori dell'unità di controllo, software e hardware del Veicolo assicurato;
- danni o cause dei danni anteriori all'inclusione in copertura della singola Applicazione;
- danni causati da difetti e vizi di fabbricazione dell'unità di controllo, software e hardware.
- il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dalla Casa Costruttrice del Veicolo;
- i danni causati da vizi nascosti.

### Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa si fa carico dei costi per il ripristino e/o sostituzione di:

- software;
- unità di controllo del Veicolo;
- hardware (i.e. centralina);

fino alla somma assicurata, pari ad Euro 1.000 per Sinistro e anno assicurativo.

## Art. 2.7.9 - Rimborso spese di custodia e parcheggio

### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del Veicolo/reliitto conseguente a:

- Incendio;
- Furto;
- Rapina;

del Veicolo.

### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento e nel limite di Euro 200 per polizza.

## Art. 2.7.10 - All risk accessori

### Che cosa è assicurato?

La presente garanzia opera in caso di Danno totale a:

- cavi;
- adattatori;
- WallBox;

esclusivamente funzionali alla ricarica delle batterie del Veicolo assicurato.

Ai fini della presente garanzia, per Danno totale si intende il grave danneggiamento dei componenti assicurati e sopra indicati che comporti la necessaria sostituzione degli stessi.

### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente ha i requisiti per il rinnovo, al momento del Sinistro;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, Incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, qualsiasi evento sociopolitico e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del Veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal Veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di appropriazione indebita, Furto e Rapina.

- meccanici da Usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

#### Ci sono limiti di copertura?

In caso di Sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato, un Indennizzo forfettario pari a Euro 300. Tale garanzia è limitata ad un Sinistro per anno assicurativo.

## Art. 2.7.11 - Rimborso costi di ripristino impianto Antifurto satellitare/antifurto

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare o sostituire l'impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente. Il rimborso viene effettuato se il Veicolo è danneggiato a seguito di Incidente/urto durante la circolazione del Veicolo.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del Veicolo. La garanzia è prestata nel limite di Euro 500 per polizza.

## Art. 2.7.12 - Indennizzo imposta automobilistica e Premio assicurativo RCA

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre l'Indennizzo dei costi *pro rata temporis* sostenuti dall'Assicurato (antecedentemente al Sinistro di Incendio e Furto) per la tassa automobilistica ed il Premio Assicurativo RCA. L'Indennizzo riguarda il periodo assicurativo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del Sinistro per:

- Furto;
- Rapina;
- Incendio;

con Danno totale e la scadenza della stessa imposta o del Premio assicurativo RCA.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 1.000 per polizza.

## Art. 2.7.13 - Rimborso spese nuova immatricolazione (operativa solo in caso di Danno totale con rimpiazzo)

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del Veicolo di rimpiazzo, come previsto dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo".

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per polizza.

## Art. 2.7.14 - Rimborso spese per la liquidazione del danno

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del Danno totale conseguente a:

- Incendio;
- Furto;
- Rapina.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per polizza.

## Art. 2.7.15 - Indennizzo bagagli

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell'Assicurato dei beni di:

- vestiario;
- prima necessità;

contenuti nei bagagli trasportati sul Veicolo danneggiato totalmente a seguito di Incendio.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non copre:

- oggetti di valore;
- denaro;
- biglietti non goduti.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 200 per polizza.

## Art. 2.7.16 - Garanzia Kasko pneumatici

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre l'Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico. L'Indennizzo è calcolato al netto del deterioramento dovuto

ad Usura. La garanzia copre i danni accidentali dovuti a circolazione del Veicolo. Questa garanzia è attivabile solo in caso di acquisto dello pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l'Impresa.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con il limite di uno pneumatico per anno assicurativo e di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo.

## Art. 2.7.17 - Danni al Veicolo a causa di investimento e urto di animali selvatici

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la percorrenza di strade statali/provinciali, dovuti all'attraversamento di animali selvatici. La garanzia opera se è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente.

#### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 3.000 per Sinistro e anno assicurativo.

## Art. 2.7.18 - Sinistro protetto

#### Che cosa è assicurato?

La garanzia indennizza l'Assicurato del danno materiale e diretto subito dal Veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Adesione. La garanzia opera a seguito di Collisione su strada pubblica avvenuta con un Veicolo identificato, ma privo di valida copertura RCA. La somma indennizzabile è riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l'Impresa. Le spese sostenute dall'Assicurato sono rimborsate/indennizzate dall'Impresa se sono comprovate da apposita documentazione. La documentazione deve essere fornita all'Impresa in originale o in copia conforme.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal Veicolo conseguenti a:

- dolo da parte dell'Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti con veicoli non identificati;
- sinistri verificati su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

#### Ci sono limiti di copertura?

Il massimale per ciascuna Applicazione è di Euro 4.000 per sinistro e per anno assicurativo a condizione che la riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata.

L'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it).

## Art. 2.8 - Garanzia Rottura Cristalli

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare i Cristalli del Veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi. In caso di Rottura dei Cristalli a seguito di:

- Furto;
- Kasko;
- Collisione;
- atto vandalico;
- evento atmosferico;

la garanzia è prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie citate dove queste sono operanti in polizza.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i seguenti danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei Cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei Cristalli provocati da Eventi sociopolitici.

Inoltre, sono esclusi i danni:

- agli specchietti retrovisori;
- quelli provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei Cristalli.

#### Ci sono limiti di copertura?

- L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza di Euro 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei Cristalli rotti.
- Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una Franchigia di Euro 350 per Sinistro.

## Art. 2.9 - Garanzia Collisione

#### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di Collisione con altro Veicolo identificato, munito di targa o altro dato di immatricolazione. L'Indennizzo avviene se la Collisione si è verificata durante la circolazione.

#### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione.

- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, Incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- subiti dal Veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di Furto e Rapina.

#### Ci sono limiti di copertura?

- per il **Danno totale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.  
In caso di rimpiazzo del Veicolo, la Compagnia applica il valore aggiornato secondo la Tabella di Degrado prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo".  
Se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in denaro, la liquidazione avviene sulla base del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- per il **Danno Parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.  
Se la riparazione avviene presso carrozzerie convenzionate, nei primi 60 mesi di polizza non si applica degrado d'uso sui ricambi ad eccezione di pneumatici, batterie e parti meccaniche.  
Se l'Assicurato ripara fuori dalle carrozzerie convenzionate o non vuole riparare il mezzo, l'Indennizzo si basa sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.  
Dopo i primi 60 mesi di durata della polizza, l'Indennizzo avviene sempre in base al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

## Art. 2.10 - Garanzia Kasko

### Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- Collisione con altro Veicolo, verificatasi durante la circolazione;
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- esclusi nella garanzia Collisione;
- alle ruote, cerchi, camere d'aria, se si verificano non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- meccanici da Usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

#### Ci sono limiti di copertura?

- per il **Danno totale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.  
In caso di rimpiazzo del Veicolo, la Compagnia applica il valore aggiornato secondo la Tabella di Degrado prevista dall'art. 8.6 "Opzione di Rimpiazzo del Veicolo".  
Se l'Assicurato sceglie l'Indennizzo in denaro, la liquidazione avviene sulla base del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
- per il **Danno parziale**, il massimale è pari al Valore assicurato indicato nel Modulo di Adesione.  
Se la riparazione avviene presso carrozzerie convenzionate, nei primi 60 mesi di polizza non si applica il degrado d'uso sui ricambi ad eccezione di pneumatici, batterie e parti meccaniche.  
Se l'Assicurato ripara fuori dalle carrozzerie convenzionate o non vuole riparare il mezzo, l'Indennizzo si basa sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.  
Dopo i primi 60 mesi di durata della polizza, l'Indennizzo avviene sempre in base al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

## Art. 2.11 - Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al Veicolo;
- relativi ad Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi la cui presenza non è documentabile;
- alle antenne avvitate e ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti a:
  - atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare;
  - scioperi e sommosse. Fa eccezione il caso di attivazione della garanzia atti vandalici ed Eventi sociopolitici di cui all'art. 2.6 "Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici";
  - manifestazioni, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 2.12 - Limiti validi per tutte le garanzie

Per la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi, la garanzia opera fino ad un Indennizzo massimo di Euro 1.000. Le somme garantite ed i massimali indicati rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro e per anno assicurativo.

### Art. 2.13 - Scoperti e Franchigie

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo dell'Opzione di Rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dall'Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell'Assicurato stesso.

Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO		SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa
<b>Incendio e Furto e Rapina</b>	Agrigento	AG	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 1.500	NESSUNO
	Alessandria	AL		
	Ancona	AN		
	Arezzo	AR		
	Ascoli Piceno	AP		
	Asti	AT		
	Belluno	BL		
	Bergamo	BG		
	Biella	BI		
	Bolzano/Bozen	BZ		
	Brescia	BS		
	Cagliari	CA		
	Caltanissetta	CL		
	Campobasso	CB		
	Sulcis-Iglesiente	CI		
	Chieti	CH		
	Como	CO		
	Cremona	CR		
	Crotone	KR		
	Cuneo	CN		
	Enna	EN		
	Fermo	FM		
	Ferrara	FE		
	Firenze	FI		
	Forlì-Cesena	FC		
	Frosinone	FR		
	Gorizia	GO		
	Grosseto	GR		
	Imperia	IM		
	Isernia	IS		
	L'Aquila	AQ		
	La Spezia	SP		
	Lecco	LC		
	Livorno	LI		
	Lodi	LO		
	Lucca	LU		
	Macerata	MC		
	Mantova	MN		
	Massa-Carrara	MS		
	Matera	MT		
	Medio Campidano	VS		
	Modena	MO		
	Novara	NO		
	Nuoro	NU		
	Ogliastra	OG		
	Gallura Nord-Est Sardegna	OT		
Oristano	OR			
Padova	PD			
Parma	PR			
Pavia	PV			
Perugia	PG			
Pesaro e Urbino	PU			
Pescara	PE			
Piacenza	PC			
Pisa	PI			

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO		SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa
Incendio e Furto e Rapina	Pistoia	PT	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 1.500	NESSUNO
	Pordenone	PN		
	Potenza	PZ		
	Ragusa	RG		
	Ravenna	RA		
	Reggio nell'Emilia	RE		
	Rieti	RI		
	Rimini	RN		
	Rovigo	RO		
	Sassari	SS		
	Savona	SV		
	Siena	SI		
	Siracusa	SR		
	Sondrio	SO		
	Teramo	TE		
	Terni	TR		
	Trento	TN		
	Treviso	TV		
	Trieste	TS		
	Udine	UD		
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO			
Varese	VA			
Venezia	VE			
Verbano-Cusio-Ossola	VB			
Vercelli	VC			
Verona	VR			
Vicenza	VI			
Viterbo	VT			
Incendio e Furto e Rapina	Bologna	BO	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 1.500	NESSUNO
	Cosenza	CS		
	Genova	GE		
	Latina	LT		
	Milano	MI		
	Monza e della Brianza	MB		
	Palermo	PA		
	Prato	PO		
	Roma	RM		
	Torino	TO		
Trapani	TP			
Incendio e Furto e Rapina	Avellino	AV	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 2.500	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 1.500
	Bari	BA		
	Barletta-Andria-Trani	BT		
	Benevento	BN		
	Brindisi	BR		
	Caserta	CE		
	Catania	CT		
	Catanzaro	CZ		
	Foggia	FG		
	Lecce	LE		
	Messina	ME		
	Napoli	NA		
	Reggio di Calabria	RC		
	Salerno	SA		
	Taranto	TA		
Vibo Valentia	VV			
Eventi naturali	Tutte		Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 1.500	NESSUNO
			<b>Solo per l'evento Grandine</b> , in caso di riparazioni "a freddo" rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia assoluta per Sinistro di Euro 1.000 mentre in caso di riparazione "a caldo" rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia assoluta di Euro 2.000.	
Collisione	Tutte		Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 2.500	NESSUNO

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO	SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (Danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa
Kasko	Tutte	Rimane a carico dell'Assicurato il 25% di ciascun Sinistro con il minimo di Euro 5.000	Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia assoluta per Sinistro di Euro 500
Eventi sociopolitici	Tutte	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00	NESSUNO
Cristalli	Tutte	€ 350,00 per sinistro	NESSUNO



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

### Art. 2.14 - Valore assicurato

Se il Veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il valore di acquisto del Veicolo per la determinazione del Valore assicurato. Il valore di acquisto del Veicolo è comprensivo degli Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi, risultante dalla fattura di acquisto del Veicolo stesso.

Se il Veicolo è assicurato non in concomitanza dell'acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il Valore commerciale delle "Automobili usate" per la determinazione del Valore assicurato. Il Valore commerciale è riportato sulla rivista "Quattroruote" e adeguato in base allo stato di conservazione ed Usura del Veicolo.

## 3. GARANZIA RIPRISTINO AIRBAG

Questa sezione disciplina la garanzia “Ripristino Airbag”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni e limiti.



### CHE COSA È ASSICURATO?

---

#### Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Ripristino Airbag”

##### Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag in caso di esplosione:

- imprevista dei dispositivi di sicurezza airbag;
- avvenuta in conseguenza di Incidente stradale o urto.



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

---

#### Art. 3.2 - Limiti relativi alla garanzia “Ripristino Airbag”

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 1.000 per Sinistro e anno assicurativo.

## 4. GARANZIA INFORTUNI AL CONDUCENTE

Questa sezione disciplina la garanzia “Infortuni al Conducente”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Art. 4.1 - Oggetto della garanzia “Infortuni del Conducente”

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura il legittimo Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione. La garanzia opera dal momento in cui il legittimo Conducente sale a bordo del Veicolo sino al momento in cui ne discende. In caso di Infortunio del legittimo Conducente che comporti invalidità permanente o morte, l'Impresa riconosce una somma calcolata sul capitale assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

Il capitale assicurato è pari a Euro 300.000. In particolare, l'Impresa garantisce:

- l'invalidità permanente da Infortunio del legittimo Conducente, per la quale l'Impresa paga un'Indennità se il grado di invalidità è superiore al 10% e l'Infortunio non rientra tra quelli esclusi;
- la morte da Infortunio del legittimo Conducente.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Art. 4.2 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni del Conducente”

L'Impresa non riconosce alcuna Indennità per gli infortuni subiti dal legittimo conducente:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta a condizione che il legittimo conducente ha i requisiti per il rinnovo, al momento del Sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

#### Art. 4.3 - Limiti relativi alla garanzia “Infortuni del Conducente”

La garanzia prevede una Franchigia assoluta del 10%. Inoltre, l'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 300.000.



### COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

#### Art. 4.4 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

## 5. GARANZIA INFORTUNI DEI TRASPORTATI

Questa sezione disciplina la garanzia “Infortuni dei trasportati”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Art. 5.1 - Oggetto della garanzia “Infortuni dei trasportati”

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura le persone trasportate per gli infortuni subiti in occasione della circolazione del Veicolo assicurato, se lo stesso è condotto dall'Assicurato. La garanzia opera dal momento in cui il trasportato sale a bordo del Veicolo sino al momento in cui ne discende. In caso di Infortunio dei trasportati che compor

a invalidità permanente o morte, l'Impresa riconosce una somma calcolata sul capitale assicurato indicato nel Modulo di Adesione.

Il capitale assicurato è pari a Euro 150.000. In particolare, l'Impresa garantisce:

- l'invalidità permanente da Infortunio dei trasportati, per la quale l'Impresa paga un'Indennità se il grado di invalidità è superiore al 66% e l'Infortunio non rientra tra quelli esclusi;
- la morte da Infortunio dei trasportati, se l'Infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Art. 5.2 - Esclusioni relative alla garanzia “Infortuni dei trasportati”

L'Impresa non riconosce alcuna Indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
- in conseguenza di loro azioni delittuose o di loro imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.

Inoltre, l'impresa non assicura il legittimo Conducente.



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

#### Art. 5.3 - Limiti relativi alla garanzia “Infortuni dei trasportati”

La garanzia prevede una Franchigia assoluta del 66%. Inoltre, per quanto riguarda:

- l'invalidità permanente da Infortunio del trasportato;
- la morte da Infortunio del trasportato;

l'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 150.000.

Il limite suindicato deve intendersi per:

- persona;
- Veicolo;
- polizza.

Nel caso in cui il Sinistro colpisce contestualmente più assicurati, l'importo è suddiviso proporzionalmente fra gli stessi.



### COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

#### Art. 5.4 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La garanzia Infortuni è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

## 6. GARANZIA TUTELA LEGALE

Questa sezione disciplina la garanzia “Tutela legale”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Art. 6.1 - Oggetto della garanzia “Tutela legale”

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato deve sostenere. Ciò avviene a seguito di un Sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

L'Assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio. È compreso il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, come previsti dalla normativa vigente;
- le spese peritali per un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e il Consulente Tecnico di Parte (CTP), nella misura delle somme liquidate dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l'Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di Assicurazione, atte a riconoscere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso;
- transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- formulazione di ricorsi ed istanze presentate alle Autorità competenti;
- l'intervento di un avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000. Si applica nel caso in cui il legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente. **In tal caso l'Assicurato deve farsi rappresentare da altro professionista.** L'Impresa corrisponde a quest'ultimo i diritti di domiciliazione.

#### Art. 6.2 - Rischi assicurati

Con riferimento all'articolo precedente, la garanzia riguarda solo i sinistri concernenti il Veicolo o la persona indicata sul Modulo di Adesione.

Sono assicurati:

- il proprietario o il locatario del Veicolo;
- la persona indicata sul Modulo di Adesione;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati;

per gli eventi connessi al Veicolo identificato sul Modulo di Adesione.

La garanzia opera nei seguenti casi:

- Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (esclusa l'Impresa) relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Inoltre, sono comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale. Ciò vale anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Come previsto dal CAP, le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
  - inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta;
  - mancata comunicazione o diniego dell'offerta;
  - mancato accordo tra le Parti;
- danni subiti:
  - dal Veicolo;
  - dal proprietario;
  - dal Conducente autorizzato;
  - dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del Veicolo;
- danni causati dal proprietario o dal Conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- difesa penale:
  - del proprietario;
  - del Conducente autorizzato;
  - dei trasportati per Reato colposo
  - per contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di Incidente della circolazione;
- istanza di modifica del provvedimento di Sospensione della patente in conseguenza di Incidente della circolazione.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Art. 6.3 - Esclusioni relative alla garanzia “Tutela legale”

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese, le competenze e gli onorari relativi a controversie per il recupero del credito, sia quando l'Assicurato è creditore, sia quando è debitore;
- le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale, tributaria;

- le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
- le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
- le spese per controversie nei confronti dell'Impresa;
- le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso Contratto);
- le tasse di registro.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- a) dolo dell'Assicurato;
  - b) se il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione non è coperto da Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
  - c) trasporto di persone, quando questo non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
  - d) se il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti;
  - e) Violazione delle seguenti norme del CdS:
    - art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool;
    - art. 186-bis – Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
    - art. 187 – Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti;
    - art. 189 – Comportamento in caso di Incidente;
 fa eccezione il caso di sentenza di assoluzione con formula piena;
  - f) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. Fa eccezione il caso in cui si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
  - g) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del Veicolo indicato sul Modulo di Adesione;
  - h) se la compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP.
- Inoltre, per i giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000, l'intervento di un avvocato domiciliatario esclude:
- gli oneri per la trattazione extragiudiziale;
  - le spese di trasferta del legale di fiducia dell'Assicurato.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 6.4 - Limiti relativi alla garanzia “Tutela legale”

L'Impresa opera per la garanzia Tutela legale entro i seguenti limiti:

- Euro 5.000 per Sinistro;
- per le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino a Euro 500 per evento.

Inoltre, in caso di azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni:

- le spese;
- le competenze;
- gli onorari;

dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

### Art. 6.5 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità civile

Se l'Assicurato risponde di danni causati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile, l'assistenza legale è prestata dalla Compagnia che fornisce la copertura di Responsabilità Civile. L'assistenza copre le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dal Codice Civile.

L'Impresa non è tenuta ad alcun intervento. L'Impresa interviene solo ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di Assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile.

Se manca la copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la Polizza opera a primo rischio nei limiti del massimale stabilito.

La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Compagnia di Assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato.

Gli inadempimenti riguardano:

- denuncia del Sinistro;
- pagamento e/o regolazione Premio;
- azioni di rivalsa esercitate da detta Compagnia nei confronti dell'Assicurato.

### Art. 6.6 - Responsabilità precontrattuali

Come previsto dal Codice Civile, **le Parti devono comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del Contratto.**

## 7. GARANZIA ASSISTENZA

Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (*Garanzie prestate – Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato – Prestazioni Sanitarie*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



### CHE COSA È ASSICURATO?

#### Art. 7.1 - Garanzia Assistenza

La copertura assicurativa si estende alle garanzie sotto indicate. Queste garanzie sono valide ed operanti solo se sono richiamate sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo Premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

#### Art. 7.2 - Oggetto della garanzia “Assistenza”

##### Che cosa è assicurato?

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto (anche tentato o parziale);
- Eventi sociopolitici;
- Eventi naturali;
- Guasto
- necessità sanitarie, anche se non legate ad eventi da circolazione.

Le prestazioni dovute a:

- esaurimento batteria;
- mancato avviamento;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;

sono prestate solo per le garanzie “Dépannage” e “Quick Service”.

#### Art. 7.3 - Modalità per l'erogazione dell'Assistenza

L'Assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde:

- **800.894147;**
- **+39.039.9890.720 dall'Estero.**

In caso di chiamate dall'Estero l'Impresa rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa:

- riceve la richiesta di Assistenza, interviene erogando il servizio richiesto secondo le condizioni di Polizza;
- è a disposizione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)** per accogliere le richieste dell'Assicurato.

L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. **L'Assicurato deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso**, su richiesta dell'Impresa.

#### Art. 7.4 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa

L'Assicurato per ottenere assistenza deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale deve comunicare:

- le sue generalità (incluse informazioni sul Veicolo e Polizza assicurativa);
- l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili);
- il tipo di intervento richiesto;
- il genere del pezzo di ricambio, per l'inoltro di ricambi;
- dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

- organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o;
- non richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa.

Il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dal presente Contratto. Ciò avviene quando la Struttura Organizzativa (previamente contattata) autorizza l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza. In tal caso, devono pervenire alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi delle spese sostenute dall'Assicurato.

#### Art. 7.5 - Garanzie prestate

##### Art. 7.5.1 - Soccorso stradale

##### Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto di parti del Veicolo;

- ritrovamento dopo Furto totale
- tentativo di Furto;
- Eventi sociopolitici;
- Eventi naturali;
- Guasto;

la Struttura Organizzativa provvede senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del Veicolo:

- fino al più vicino punto di riparazione della Rete Convenzionata con l'Impresa, entro 30 km dal luogo del Sinistro. In assenza, il traino avviene fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino; entro i 30 km dal luogo del Sinistro.
- ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trova nel raggio di 30 km dal luogo del Sinistro.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede al recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Quando il soccorso stradale avviene all'estero, il Veicolo viene trainato fino al punto più vicino della Casa Costruttrice oppure al deposito del soccorritore intervenuto.

#### Ci sono limiti di copertura?

A seguito di Incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200 per evento (IVA inclusa).

In caso di soccorso stradale all'Estero, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di Euro 200 per evento (IVA inclusa).

Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che paga sul posto al soccorritore intervenuto.

## Art. 7.5.2 - Dépannage

### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato per:

- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- esaurimento batteria;
- mancato avviamento in genere, in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente;

la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso stradale, il quale effettua la riparazione sul posto quando le circostanze lo consentono.

L'intervento di riparazione non supera i 30 minuti e deve consentire al Veicolo di ripartire. I costi della manodopera per i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa.

#### Ci sono limiti di copertura?

I costi dei pezzi di ricambio e del carburante restano a carico dell'Assicurato.

## Art. 7.5.3 - Assistenza Green

### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo assicurato resta immobilizzato per esaurimento della carica delle batterie, l'Impresa invia un carro attrezzi per il traino del Veicolo al punto di ricarica più vicino. L'intervento è gestito dalla Struttura Organizzativa dell'Impresa.

Inoltre, l'Assicurato può richiedere il rimborso delle spese di taxi eventualmente sostenute. Tali spese devono essere rimborsate dall'Impresa alle seguenti condizioni, che devono ricorrere congiuntamente:

- il soccorso stradale intervenuto non può trasportare l'Assicurato;
- di consentire all'Assicurato di raggiungere il punto di ricarica presso cui è stato trainato il mezzo.

#### Ci sono limiti di copertura?

Il numero massimo di interventi è pari a 3 per anno.

L'Assicurato può richiedere il rimborso delle spese di taxi eventualmente sostenute, fino ad un massimo di Euro 100 per evento e anno assicurativo.

## Art. 7.5.4 - Quick Service

### Che cosa è assicurato?

Se la riparazione sul luogo non risolve il problema, la Struttura Organizzativa interviene.

Il soccorritore deve accertare che i danni del Veicolo sono riparabili entro un tempo massimo di due ore. In questo caso la Struttura Organizzativa prosegue la riparazione presso un'officina convenzionata. L'intervento avviene d'intesa con l'Assicurato.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione l'officina e le risorse necessarie alla riparazione del Veicolo.

#### Ci sono limiti di copertura?

Tutti i costi della riparazione, quali:

- manodopera;
- parti di ricambio;
- materiali di consumo;

restano a carico dell'Assicurato.

## Art. 7.5.5 - Assistenza telefonica alla compilazione CAI

### Che cosa è assicurato?

Dopo l'attivazione della garanzia "Soccorso Stradale", l'Assicurato può richiedere informazioni su:

- consulenze per incidenti stradali;
- modalità burocratiche;

per compilare la **Constatazione amichevole di Incidente** – Denuncia di Sinistro ("modulo blu").

## Art. 7.5.6 - Autovettura sostitutiva

### Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- tentativo di Furto;
- Guasto;

se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice e certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa interviene. L'intervento prevede la messa a disposizione dell'Assicurato di una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B).

In caso di Furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B).

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e le condizioni contrattuali previste. La consegna avviene presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

### Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla garanzia:

- tagliandi periodici;
- interventi di ordinaria manutenzione;
- di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio.

### Ci sono limiti di copertura?

Se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di Furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 7 giorni. Il periodo decorre dalla richiesta, se viene presentata la denuncia di furto alle Autorità competenti.

Inoltre, sono a carico dell'Assicurato:

- le assicurazioni facoltative;
- le spese di carburante;
- pedaggi;
- traghetti;
- gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che devono in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

## Art. 7.5.7 - Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

### Che cosa è assicurato?

L'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

## Art. 7.5.8 - Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

### Che cosa è assicurato?

L'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'Estero.

## Art. 7.5.9 - Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

### Che cosa è assicurato?

L'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione sociopolitica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'Estero.

## Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di domicilio dell'Assicurato.

## Art. 7.5.10 - Spese di albergo

### Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto;
- Guasto;

se si rende necessario per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di:

- pernottamento;
- prima colazione.

La Prestazione viene erogata se il Sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di domicilio dell'Assicurato.

### Ci sono limiti di copertura?

La prestazione viene erogata fino ad un massimo di Euro 300 per evento (IVA inclusa).

## Art. 7.5.11 - Rientro o prosecuzione del viaggio

### Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo si trova a più di 50 km dalla domicilio dell'Assicurato e subisce:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto;
- Guasto;

i cui tempi necessari alla riparazione sono di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa sostiene il costo del rientro o della prosecuzione del viaggio in treno per l'Assicurato e gli eventuali passeggeri.

Il numero massimo di passeggeri coperti è quello previsto dal libretto di circolazione del Veicolo assicurato.

Se il viaggio supera le 8 ore, l'Impresa copre il ritorno in aereo (classe turistica).

### Ci sono limiti di copertura?

La prestazione viene erogata fino ad un massimo di:

- Euro 500 (IVA inclusa), se il Sinistro è avvenuto in Italia;
- Euro 1.000 (IVA inclusa), se il Sinistro è avvenuto all'Estero.

## Art. 7.5.12 - Servizio taxi

### Che cosa è assicurato?

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato può richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del Veicolo all'officina di destinazione.

Se il Veicolo deve essere trattenuto in officina per le riparazioni, il taxi accompagna l'Assicurato presso la più vicina stazione di noleggio, stazione ferroviaria e aeroporto.

### Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di Euro 50 per evento (IVA inclusa).

## Art. 7.5.13 - Demolizione del Veicolo in Italia

### Che cosa è assicurato?

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare la demolizione del Veicolo a seguito di un:

- Incidente da circolazione;
- Guasto;
- ritrovamento a seguito di Furto.

La Struttura Organizzativa vi provvede presso un centro autorizzato situato nel territorio italiano, come previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese di:

- trasporto;
- demolizione;
- cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

## Art. 7.5.14 - Recupero del Veicolo riparato o ritrovato dopo il Furto

### Che cosa è assicurato?

Se a seguito di:

- Incidente;
- Incendio;
- Guasto;
- ritrovamento dopo il Furto;

il Veicolo rimane immobilizzato sul suolo italiano:

- per oltre 36 ore;
  - più di 50 km dal comune di domicilio dell'Assicurato;
- la Struttura Organizzativa mette a disposizione di quest'ultimo un biglietto:
- del treno di sola andata;
  - dell'aereo (classe turistica), se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore;
- per consentire il recupero del Veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.

### Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il Veicolo ritrovato fino ad un massimo di Euro 50 per Sinistro.

## Art. 7.5.15 - Rimpatrio del Veicolo dall'Estero

### Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- Guasto;
- ritrovamento dopo il Furto;

avvenuti all'Estero, la Struttura Organizzativa interviene quando il Veicolo immobilizzato non è riparabile entro 5 giorni lavorativi o risulta irreparabile. In tali casi, la Struttura Organizzativa organizza e sostiene i costi per il trasporto del Veicolo fino all'officina o carrozzeria indicata dall'Assicurato.

### Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico i costi per il trasporto del Veicolo all'officina, fino ad un massimo di Euro 1.000 per Sinistro (IVA inclusa).

Inoltre, sono a carico dell'Assicurato:

- riparazione del Veicolo;
- eventuali diritti doganali;
- Optionals del Veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa;

## Art. 7.5.16 - Abbandono legale all'Estero

### Che cosa è assicurato?

Quando si verifica il Sinistro e il Valore commerciale del Veicolo è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi:

- amministrativi;
- organizzativi.

### Ci sono limiti di copertura?

I costi delle spese di:

- custodia;
- eventuale documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso;
- tutti gli altri documenti da richiedere in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

restano a carico dell'Assicurato.

## Art. 7.5.17 - Assistenza linguistica all'Estero

### Che cosa è assicurato?

Se a seguito di Incidente, nel quale è stato coinvolto il Veicolo assicurato si verifica:

- ricovero ospedaliero;
- fermo;
- arresto;
- minaccia di arresto dell'Assicurato;

la Struttura Organizzativa fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee, tramite un proprio incaricato sul posto.

## Prestazioni Sanitarie

### Art. 7.5.18 - Consulti medici

#### Che cosa è assicurato?

La Struttura Organizzativa mette a disposizione 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.

### Art. 7.5.19 - Invio medico in Italia

#### Che cosa è assicurato?

La Struttura Organizzativa mette a disposizione:

- tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 08.00 successive;
- 24 ore su 24 il sabato e nei giorni festivi;

il proprio Servizio di Guardia Medica garantendo la disponibilità di medici:

- generici;
- pediatri;
- cardiologi;

pronti ad intervenire nel momento della richiesta.

Chiamando la Struttura Organizzativa e dopo una prima valutazione telefonica con il medico di guardia, la Struttura Organizzativa invia il medico richiesto. Il costo dell'intervento è a carico dell'Impresa.

Se un medico non è immediatamente reperibile e le circostanze lo rendono necessario, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento in autoambulanza del paziente in un pronto soccorso. Il costo di questo intervento è a carico dell'Impresa.

#### Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione è fornita solo in Italia e per un massimo di 3 volte per anno.

### Art. 7.5.20 - Rete sanitaria

#### Che cosa è assicurato?

La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in rapporto di convenzione con la Struttura Organizzativa in tutta Italia, è a disposizione dell'Assicurato:

- 24 ore su 24;
- 365 giorni all'anno (festivi compresi);

per ogni tipo di informazione sanitaria relativa a:

- singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
- prestazioni specialistiche;

- nominativo dei singoli medici;
- esami diagnostici;
- ricoveri;
- onorari e tariffe convenzionate.

## Art. 7.5.21 - Gestione dell'appuntamento

### Se l'Assicurato necessita:

- di una Prestazione medica specialistica;
- di un esame diagnostico;
- di un ricovero;

può usufruire della rete sanitaria convenzionata in regime di solvenza e richiedere alla Struttura Organizzativa un appuntamento, 24 ore su 24.

Dopo aver selezionato:

- la struttura facente parte della Rete Convenzionata;
- lo specialista, in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell'Assicurato;

la Struttura Organizzativa provvede nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell'Assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Struttura Organizzativa, l'Assicurato può usufruire di eventuale:

- canale d'accesso privilegiato;
- tariffe scontate rispetto ai listini in vigore.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

## Art. 7.6 - Esclusioni valide per tutte le garanzie

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, saccheggi;
- Eventi sociopolitici gravi;
- terremoti o altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo.

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono dopo 2 anni dall'ultima richiesta di indennizzo scritta pervenuta all'Impresa in relazione al Sinistro o dopo 2 anni da quando il fatto si è verificato.

Ogni:

- eccedenza ai massimali previsti nelle singole prestazioni;
- anticipo di denaro previsto;

è concesso compatibilmente con le disposizioni sui trasferimenti di valuta vigenti.

Le disposizioni si applicano sia in Italia sia nel paese in cui si trova momentaneamente l'Assicurato.

**L'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata, anche tramite persona da lui indicata.**

**L'Assicurato rimborsa la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo.** Se il rimborso supera tale termine, **l'Assicurato restituisce anche gli interessi calcolati al tasso legale corrente.**

A parziale deroga di quanto previsto dal Codice Civile, **l'Assicurato che riceve prestazioni analoghe da altra Impresa deve dare avviso del Sinistro.** L'avviso va inviato a ogni Impresa assicuratrice e specificamente all'Impresa del presente contratto entro 3 giorni, a pena di decadenza.

Se l'Assicurato attiva un'altra Impresa, le prestazioni del presente contratto operano solo a titolo di rimborso.

Il rimborso copre solo eventuali maggiori costi addebitati all'Assicurato dall'Impresa che ha erogato la Prestazione.

Inoltre, l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

a) organizzate da:

- altre Compagnie di assicurazione;
- altri Enti;

b) che non sono state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate.

Per tutto ciò non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Resta inoltre stabilito che:

a) l'Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell'Impresa delle quali l'Assicurato non ha usufruito:

- per sua scelta;
- perché non ne ha avuto la necessità;

b) l'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti a:

- un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito;
- causa di forza maggiore;
- inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;

resta esclusa ogni responsabilità dell'Impresa derivante dall'operato degli eventuali:

- Professionisti;
- Tecnici;
- Sanitari;

incaricati e/o scelti autonomamente dall'Assicurato;

- c) eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall'Impresa devono essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto;
- d) gli spostamenti organizzati dall'Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato;
- e) non sono applicati interessi sugli importi riconosciuti dall'Impresa a titolo di anticipo, quali devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Chi riceve un anticipo di denaro deve:
  - fornire adeguate garanzie bancarie;
  - sottoscrivere la ricevuta che gli consegnano gli incaricati dell'Impresa;
  - attenersi alle disposizioni impartite dalla Struttura Organizzativa.

Il servizio di Prestazioni Sanitarie è prestato in tutto il mondo, fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni.

Inoltre, sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le prestazioni che sono:

- erogate senza il consenso dell'Assicurato;
- in contrasto con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

L'Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa.

**Per qualsiasi richiesta di informazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa.** Il Contraente non assume alcuna responsabilità in relazione alle prestazioni assicurative.

La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell'Autorità locali che vietano l'intervento.

## Art. 7.7 - Esclusioni relative alle "Prestazioni Sanitarie"

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi, le relative conseguenze;
- b) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato.
- c) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- d) ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up);
- e) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- f) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali.
- g) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a:
  - stato di guerra;
  - rivoluzione;
  - sommosse;
  - movimenti popolari;
  - saccheggi;
  - atti di terrorismo o vandalismo;
  - scioperi.
- h) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- i) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a un viaggio intrapreso:
  - contro il parere medico;
  - in presenza di patologie in fase acuta o finalizzati a trattamenti medico-chirurgici;
- j) le malattie che sono l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell'inclusione in copertura dell'Assicurato. Fanno eccezione le riacutizzazioni imprevedibili di patologie;
- k) le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- l) l'interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- m) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a:
  - uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene;
  - tossicodipendenze da alcool e droghe;
  - patologie HIV correlate;
  - AIDS;
  - disturbi mentali;
  - sindromi organiche cerebrali;
- n) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali:
  - alpinismo con scalate superiori al terzo grado;
  - arrampicata libera (free climbing);
  - salti dal trampolino con sci o idroski;
  - sci acrobatico ed estremo;
  - sci fuori pista;
  - bob;
  - canoa fluviale oltre il terzo grado;
  - discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting);
  - kite-surfing;
  - hydrospeed;
  - salti nel vuoto (bungee jumping);
  - paracadutismo;
  - deltaplano;
  - pugilato;
  - lotta;
  - football americano;
  - rugby;
  - hockey su ghiaccio;
  - immersione con autorespiratore;
  - atletica pesante;

Fa eccezione l'esercizio delle seguenti attività sportive, se svolte unicamente a carattere ricreativo:

- a. immersioni con autorespiratore;
- b. sci fuori pista autorizzati dalle competenti Autorità;
- c. bob;
- d. discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting);
- e. kite-surfing;

- o) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a:
- a. suicidio e/o al tentato suicidio dell'Assicurato;
  - b. atti di temerarietà dell'Assicurato.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 7.8 - Limiti relativi alle garanzie prestate

Tutte le prestazioni, sono fornite per un massimo di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza, quando non diversamente indicato. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.



## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

### Art. 7.9 - APP Con NOBIS

Tramite la propria Applicazione, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di assistenza medica attivo 24 ore su 24 in tutto il mondo. Il servizio consente consulenze mediche e sanitarie in videochiamata.

L'App permette anche di contattare direttamente la Struttura Organizzativa per richiedere l'assistenza necessaria in quel momento.

L'accesso al servizio avviene sulla base delle condizioni seguenti:

- a) **Descrizione del servizio:** dopo l'inclusione della copertura nella presente polizza, l'Assicurato può scaricare l'App "Con NOBIS" (disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play). Tramite l'autenticazione, l'Assicurato può accedere ai servizi di assistenza medica;
- b) **Durata del servizio:** i servizi di assistenza presenti nell'App "Con NOBIS" decorrono dalla data di emissione della polizza e cessano alla scadenza della stessa;
- c) **Come accedere ai servizi dell'app "Con NOBIS":**
  - scarica gratuitamente l'App (disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play);

GOOGLE PLAY STORE



APPLE APP STORE



- registrati in pochi passaggi, inserendo:
  - il numero di polizza;
  - un indirizzo e-mail valido;
  - nome e cognome;
  - una password personale.
- richiedi assistenza in video-chiamata. Questo servizio consente di entrare rapidamente in contatto con chi può fornire aiuto, riducendo il dispendio di tempo ed energie. Per richiedere l'assistenza, premi il pulsante "inizia subito una video-assistenza" nella relativa sezione. In questo modo si entra in contatto con la Struttura Organizzativa dell'Impresa:
  - attiva 24 ore su 24;
  - 365 giorni l'anno (festivi compresi);e si riceve assistenza a casa o in qualsiasi parte del mondo.

Se necessario, la videochiamata passa al Servizio Medico che fornisce consigli e una prima assistenza.

Se la connessione internet non è adeguata, "Con NOBIS" permette comunque di effettuare una telefonata tradizionale.

#### d) **Consulti medici in video conferenza**

L'App "Con NOBIS" offre all'Assicurato consulti medici in videochiamata 24 ore su 24, tramite la sezione Video-Assistenza. Se è disponibile una connessione Internet adeguata, l'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa in videochiamata. La Struttura organizza l'accesso a consulti medici con il Servizio Medico. Il Servizio Medico eroga la prestazione gratuitamente fino a un massimo di 10 consulti per periodo di validità della polizza.

Se la connessione Internet non è sufficiente, l'Assicurato può accedere ai consulti medici via telefono:

- 800-894147 o;
- +39.039.9890.720.

#### e) **Costo della Prestazione**

L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all'organizzazione e alla gestione dei consulti medici attivabili dalla App "Con NOBIS" secondo le limitazioni indicate al punto precedente.

## 8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### Art. 8.1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il Contratto come previsto dal Codice Civile. Fa eccezione quanto previsto per la garanzia Assistenza e dalla garanzia Tutela legale.

L'avviso deve essere inviato anche per conoscenza a:

Direzione Servizio Sinistri

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza (MB)

E-mail [sinistri@nobis.it](mailto:sinistri@nobis.it)

entro 5 giorni dall'evento o immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando:

- la data;
- il luogo;
- l'ora;
- le modalità del fatto e l'entità dello stesso;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di Infortunio deve contenere l'indicazione di:

- luogo;
- giorno;
- ora;
- causa;

dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso stabilito che l'Assicurato deve sottoporsi a tutti gli accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa. L'Assicurato deve fornire ogni informazione richiesta e consegnare copia completa della cartella clinica. A tal fine, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'Indennità come previsto dal Codice Civile.

#### GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI

Nei casi di:

- Furto;
- Rapina;
- Eventi Sociopolitici;

deve essere effettuata denuncia immediata all'Autorità e inoltrata all'Impresa copia della stessa, vistata dall'Autorità.

Se gli eventi si verificano all'Estero, la denuncia deve essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede entro i termini indicati, non può beneficiare delle relative garanzie.

In caso di Sinistro relativo alla garanzia Collisione, alla denuncia di Sinistro inoltrata all'Impresa deve far seguito l'invio in originale del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

#### GARANZIA ASSISTENZA

L'Assicurato dovunque si trova e in qualsiasi momento, per la garanzia Assistenza deve telefonare alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24, tramite:

- 800 894147, numero verde;
- +39 039.9890.720, se dall'Estero;
- App "Con NOBIS" (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento).

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- numero di targa del Veicolo;
- modello del Veicolo;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito per essere contattato durante l'assistenza.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o deve autorizzarne esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcun rimborso o Indennizzo se l'Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Restano fermi i casi di forza maggiore che impediscono all'Assicurato di contattare la Struttura Organizzativa, se debitamente documentati con verbali o certificazioni del pronto soccorso.



#### ESEMPI DI CASI DI FORZA MAGGIORE CHE IMPEDISCONO ALL'ASSICURATO DI CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- intervento di forze dell'ordine;
- servizi pubblici di emergenza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni documentazione integrale, necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli originali, non le fotocopie di:

- giustificativi;
  - fatture;
  - ricevute;
- delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per prestazioni di assistenza non dovute, secondo quanto previsto dalla polizza o dalla legge.

## **GARANZIA TUTELA LEGALE**

Per la sola garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro 30 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

L'Assicurato deve fornire alla Società, insieme alla denuncia:

- tutti gli atti e i documenti necessari;
- una descrizione completa del fatto che ha originato il Sinistro;
- tutti gli altri elementi necessari.

Se l'Assicurato ha incaricato un proprio legale di fiducia, deve allegare anche il preventivo di spesa redatto dal legale.

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa con la massima urgenza gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro al seguente indirizzo:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
Ufficio Tutela Legale  
20864 Agrate Brianza (MB)

L'Assicurato deve contattare l'Impresa tramite:

- 800 894147, numero verde;
- 039.9890.001;
- e-mail: tutela@nobis.it

L'Assicurato o chi per esso deve in ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero di polizza;
- motivo della chiamata;
- indirizzo;
- recapito telefonico.

## **RECLAMI**

Per eventuali reclami scrivere a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB – reclami@nobis.it

In caso di mancato riscontro scrivere a:

**IVASS – Servizio Tutela degli Utenti**  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

## **Art. 8.1.1 - Gestione dei rapporti assicurativi via web**

Il Contraente può registrarsi per accedere ai propri rapporti assicurativi online:

- selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it), la voce "Area riservata";
- scaricando l'App Nobis CON TE disponibile negli store.

L'accesso all'area riservata consente di consultare la propria posizione assicurativa rispetto a:

- le coperture assicurative in corso;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso, è possibile contattare il Call Center dell'Impresa al numero 039.9890714. Tale Call Center è attivo 24 ore su 24.

Per garantire una più rapida gestione dei sinistri è necessario indicare correttamente il danno subito e allegare alla Denuncia tutta la documentazione richiesta dalle singole prestazioni assicurative.

## **Art. 8.1.2 - Nota importante**

Se il Veicolo che ha subito il danno è gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della Denuncia:

- al creditore ipotecario;
- all'Impresa di Leasing proprietaria del Veicolo.

In caso di Danno totale, è consigliabile richiedere l'atto di demolizione e il certificato di perdita di possesso al fine di evitare il pagamento di ulteriori tasse di proprietà sul Veicolo distrutto. Inoltre, devono essere forniti all'Impresa gli originali:

- delle fatture relative alle riparazioni effettuate fuori dalla Rete Convenzionata;
- ogni altra spesa sostenuta a seguito del Sinistro.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per valutare correttamente il Sinistro Denunciato.

**È obbligatorio comunicare all'Impresa qualsiasi modifica del Rischio intervenuta dopo la stipula del Contratto.**

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono dopo 2 anni dall'ultima richiesta di indennizzo scritta pervenuta all'Impresa in relazione al Sinistro o dopo 2 anni da quando il fatto si è verificato.

In ogni caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire all'Impresa gli estremi del conto corrente indicando:

- numero di conto corrente;
- codice IBAN;

su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'Indennizzo.

## SEZIONE: CORPI VEICOLI TERRESTRI

### Art. 8.2 - Recupero del Veicolo

**L'Assicurato è tenuto a informare l'Impresa non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di parte di esso.**

Se il Veicolo viene ritrovato prima della liquidazione dell'Indennizzo, l'eventuale danno è considerato parziale e viene liquidato secondo i criteri previsti per i danni parziali.

**L'Assicurato si impegna a rilasciare un atto di procura a vendere.** Tale adempimento è richiesto al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del Veicolo recuperato nel caso di ritrovamento dopo l'Indennizzo, prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno.

**L'Assicurato può conservare il Veicolo recuperato.** In tal caso deve restituire all'Impresa l'importo precedentemente liquidato, al netto del danno effettivamente riconosciuto e valutato dall'Impresa.

### Art. 8.3 - Riparazione del Veicolo

Salvo le riparazioni urgenti e assolutamente necessarie, **l'Assicurato non deve far eseguire alcuna riparazione prima che l'Impresa visioni il Veicolo e dia il consenso all'intervento.** L'Impresa informa l'Assicurato e può:

- far eseguire le riparazioni del Veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia;
- disporre la sostituzione delle parti rubate, distrutte o danneggiate, in alternativa alla liquidazione dell'Indennizzo.

In caso di danno da grandine, l'Impresa decide se eseguire la Riparazione a freddo o a caldo. L'Impresa:

- utilizza Aziende Specializzate;
- rispetta scoperti e franchigie;
- garantisce un risultato equivalente.

### Art. 8.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

**L'ammontare del danno è determinato direttamente dall'Impresa con l'Assicurato.** In caso di mancato accordo, la determinazione del danno può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due periti nominati:

- uno nominato dall'Impresa;
- uno dall'Assicurato.

In caso di disaccordo tra i periti, questi nominano un terzo perito e le decisioni sono assunte a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è effettuata anche su istanza di una sola Parte. Tale nomina è fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza dell'Assicurato.

Le valutazioni peritali sono vincolanti per le Parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione salvo i casi di:

- dolo;
- errore;
- violenza;
- violazione delle pattuizioni contrattuali.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni azione o eccezione relativa all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla, a condizione che tale rifiuto sia attestato nel verbale finale dagli altri periti. Ciascuna Parte paga le spese del perito da essa nominato, mentre le spese del terzo perito sono divise in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di formalità legali.

Il valore dell'Indennizzo è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote".

Fanno eccezione i casi in cui l'Assicurato sceglie di avvalersi:

- delle strutture convenzionate per il Danno parziale;
- di un nuovo Veicolo per il rimpiazzo, in caso di Danno totale.

In entrambi i casi restano fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

### Art. 8.5 - Criteri di determinazione del danno

#### Art. 8.5.1 - Danno parziale

##### Calcolo dell'Indennizzo

In caso di Danno parziale, l'Impresa riconosce come Indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del Veicolo.

L'Impresa applica lo Scoperto e la Franchigia previsti dall'art. 2.13 "Scoperti e Franchigie" e tiene conto del Degrado dei ricambi.

Il Degrado è calcolato in modo proporzionale sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Restano fermi i limiti e le condizioni indicati nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

#### Art. 8.5.2 - Danno totale

##### Calcolo dell'Indennizzo

In caso di Danno totale o di Danno parziale parificato al Danno totale, l'Impresa riconosce all'Assicurato come indennizzo liquidabile il Valore commerciale del Veicolo risultante dalla rivista specializzata "Quattroruote".

L'Impresa applica eventuali franchigie e scoperti.

Restano fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

### Art. 8.6 - Opzione di Rimpiazzo del Veicolo

**In caso di Danno totale o di Danno parziale parificato al Danno totale, l'Assicurato può optare per il rimpiazzo del Veicolo.**

Il rimpiazzo riguarda un Veicolo della stessa Casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile secondo la tabella applicabile sotto riportata.

L'Assicurato acquista il Veicolo presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del Veicolo originario.

Se l'Assicurato acquista un Veicolo di valore:

- inferiore a quello indennizzabile, l'Impresa non liquida alcuna differenza.
- superiore a quello indennizzabile, la differenza resta interamente a suo carico.

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del Sinistro	da 1 a 730	da 731 a 1.095	da 1.096 a 1.460	da 1.461 a 1.825	da 1.826 in poi
Percentuale di deprezzamento del Valore assicurato	0	30%	40%	50%	In base al Valore commerciale al momento del Sinistro
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del Valore assicurato)	100%	70%	60%	50%	Il Valore commerciale al momento del Sinistro

A fronte della presentazione del nuovo Contratto di acquisto, l'Impresa liquida direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile. L'Impresa applica le eventuali franchigie contrattuali e rispetta i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

L'opzione rimpiazzo, senza applicazione di deprezzamento è esercitabile alle seguenti condizioni:

- il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o distruzione deve essere stato sottoposto, alle scadenze prefissate e almeno una volta ogni anno, agli interventi manutentivi prescritti dalla Casa Costruttrice presso i centri convenzionati con l'Impresa;
- il Veicolo non deve aver percorso più di 30.000 km annui;
- il Danno totale deve avvenire nei primi 24 mesi (730 giorni) dalla stipula della Polizza.

Restano fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

**Dopo i primi 24 mesi di durata della copertura, l'Assicurato può comunque esercitare l'Opzione di Rimpiazzo.**

In questo caso, l'Impresa liquida l'Indennizzo applicando il deprezzamento previsto nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

In caso di rimpiazzo, l'Impresa fornisce un Veicolo sostitutivo per un massimo di 30 giorni.

La prestazione è erogata su richiesta dell'Assicurato.

## Art. 8.7 - Riparazione del danno presso le carrozzerie convenzionate

Se la riparazione avviene presso una carrozzeria convenzionata indicata dall'Impresa, l'Impresa riconosce come Indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del Veicolo.

Per i primi 60 mesi di durata della copertura:

- l'Impresa non applica il Degrado d'uso sui pezzi di ricambio;
- l'Impresa elimina o riduce franchigie e scoperti secondo quanto previsto dall'art. 2.13 "Scoperti e Franchigie".

Trascorsi i primi 60 mesi di copertura, l'Impresa applica il Degrado dei ricambi. Il Degrado è calcolato in modo proporzionale sul Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Restano in ogni caso fermi i limiti e le condizioni previsti nel paragrafo "Ci sono Limiti di Copertura?" della Sezione "Corpi Veicoli Terrestri".

**In questo caso, l'Impresa fornisce su richiesta dell'Assicurato un Veicolo sostitutivo.**

Il Veicolo sostitutivo è disponibile per un massimo di 8 giorni di fermo macchina presso il riparatore.

## Art. 8.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo se non è stata formulata opposizione da parte di eventuali creditori:

- privilegiati;
- pignorati;
- ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa tiene conto:

- dell'incidenza dell'IVA, se questa rimane a carico dell'Assicurato;
- che l'importo dell'incidenza dell'IVA sia stato compreso nel Valore assicurato del Veicolo e dei suoi Optionals.

In caso di Furto totale, **l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del Veicolo e tutte le chiavi previste dalla dotazione di serie.** In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa può applicare un ulteriore Scoperto del 20% sull'importo liquidato. In tutti i casi di Danno totale, **l'Assicurato è inoltre tenuto a far pervenire all'Impresa:**

- tutte le chiavi;**
- copia della fattura di acquisto;**
- documentazione rilasciata dal PRA idonea a:**
  - identificare il Veicolo assicurato;
  - determinare con certezza la data di prima immatricolazione;
  - verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

L'Assicurato deve inoltre rilasciare, anche in caso di Furto totale:

- una procura a vendere a favore dell'Impresa;
- una delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul Veicolo, come previsto dalla normativa vigente.

Per i veicoli dotati di impianto Antifurto satellitare deve inoltre essere prodotta, anche in caso di Furto totale:

- una copia del contratto di installazione;
- una dichiarazione sottoscritta attestante che al momento del Sinistro, il relativo servizio era regolarmente attivo.

In caso di Incendio, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa anche:

- una copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- una dichiarazione equivalente.

**Inoltre, deve essere fornita la documentazione comprovante l'avvenuta installazione e il valore degli Optionals per i quali viene richiesto l'indennizzo.**

L'Impresa:

- verifica l'operatività della garanzia, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta;
- provvede al pagamento dell'Indennizzo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, purché non sia stata proposta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti vantati nei confronti dell'Impresa in Applicazione del presente Contratto non è valida né efficace nei confronti del cessionario. Tale cessione è ammessa solo in presenza di preventiva ed espressa autorizzazione dell'Impresa.

**Con la sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato si impegna a:**

- informare qualsiasi avente causa del contenuto della presente clausola;
- manlevare l'Impresa da ogni contestazione avanzata dal cessionario del credito.

**In caso di Sinistro Kasko oppure Collisione**

**L'Assicurato presenta denuncia all'Impresa e descrive in modo dettagliato il Sinistro.**

**L'Assicurato indica:**

- gli eventuali interventi delle Autorità;
- le generalità di eventuali testimoni, dei feriti e delle persone coinvolte nell'Incidente.

Se entrambe le persone coinvolte nell'Incidente firmano il modello C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – modello Blu) con riconoscimento della responsabilità del terzo, l'Assicurato trasmette il modello all'Impresa.

**In caso di Furto totale, l'Assicurato trasmette all'Impresa:**

- tutte le chiavi;
- copia della fattura di acquisto;
- documentazione rilasciata dal PRA idonea a:
  - identificare il Veicolo assicurato;
  - determinare con certezza la data di prima immatricolazione;
  - verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

A tal fine, l'Assicurato trasmette il Certificato dello Stato Giuridico Attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato e il Certificato di Proprietà.

**In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Accessoria Sinistro protetto**

**Deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:**

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo C.A.I.), se compilato, e/o verbale delle Autorità intervenute sul luogo del Sinistro;
- Copia della denuncia di Sinistro presentata alla propria Assicurazione RC Auto;
- Copia della carta di circolazione;
- Dichiarazione o denuncia da cui risultano i dati del Veicolo e le generalità del conducente del Veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

## SEZIONE: INFORTUNI DEL CONDUCENTE

### Art. 8.9 - Determinazione dell'Indennizzo

Sulla base:

- della documentazione ricevuta;
- degli accertamenti effettuati.

L'Impresa formula un'offerta di Indennizzo.

In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

### Art. 8.10 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità

Ricevuta la documentazione e valutato il danno, l'Impresa paga l'Indennità secondo le tabelle allegate e applica la Franchigia assoluta del 10%.

Se l'Infortunio provoca invalidità permanente, l'Impresa paga all'Assicurato un'Indennità calcolata sulla base della tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente secondo le modalità previste.

Sono pagate solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Non si considerano aggravamenti o effetti indiretti dovuti a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Se l'Assicurato non è fisicamente sano al momento dell'Infortunio, vengono pagate solo le conseguenze che si sarebbero verificate su una persona sana e integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali della tabella si riducono in funzione dell'invalidità preesistente.

In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di più organi o arti;

l'Indennità si calcola sommando le singole percentuali. Il massimo è il 100% della somma assicurata per Invalidità Permanente Totale.

Per le falangi terminali delle dita si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale, è escluso il pollice.

Per il pollice, l'Indennità è pari alla metà della percentuale prevista per la perdita totale. Per le altre falangi, l'Indennità è pari a un terzo della percentuale totale.

Nei casi di invalidità permanente non presenti nella tabella, l'Indennità si calcola secondo le percentuali e i criteri indicati. A tal riguardo, si considera la diminuzione complessiva della capacità lavorativa e la professione del guidatore non influisce sul calcolo.

Tabella esplicativa

IP % Accertata	% Liquidata	IP % Accertata	% Liquidata
1%	0%	51%	41%
2%	0%	52%	42%
3%	0%	53%	43%
4%	0%	54%	44%
5%	0%	55%	45%
6%	0%	56%	46%
7%	0%	57%	47%
8%	0%	58%	48%
9%	0%	59%	49%
10%	0%	60%	50%

IP % Accertata	% Liquidata	IP % Accertata	% Liquidata
11%	1%	61%	51%
12%	2%	62%	52%
13%	3%	63%	53%
14%	4%	64%	54%
15%	5%	65%	55%
16%	6%	66%	56%
17%	7%	67%	57%
18%	8%	68%	58%
19%	9%	69%	59%
20%	10%	70%	60%
21%	11%	71%	61%
22%	12%	72%	62%
23%	13%	73%	63%
24%	14%	74%	64%
25%	15%	75%	65%
26%	16%	76%	66%
27%	17%	77%	67%
28%	18%	78%	68%
29%	19%	79%	69%
30%	20%	80%	70%
31%	21%	81%	71%
32%	22%	82%	72%
33%	23%	83%	73%
34%	24%	84%	74%
35%	25%	85%	75%
36%	26%	86%	76%
37%	27%	87%	77%
38%	28%	88%	78%
39%	29%	89%	79%
40%	30%	90%	80%
41%	31%	91%	81%
42%	32%	92%	82%
43%	33%	93%	83%
44%	34%	94%	84%
45%	35%	95%	85%
46%	36%	96%	86%
47%	37%	97%	87%
48%	38%	98%	88%
49%	39%	99%	89%
50%	40%	100%	90%

## Art. 8.11 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente

L'Indennità per Invalidità permanente parziale viene calcolata sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale. Il calcolo avviene in proporzione al grado di invalidità. Restano fermi i criteri di Franchigia operanti.

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
<b>Amputazione di un arto inferiore:</b>		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	

Amputazione di un alluce	5%
Amputazione di un altro dito del piede	1%
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
<b>Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:</b>	
Una vertebra cervicale	12%
Una vertebra dorsale	5%
12° dorsale	10%
Una vertebra lombare	10%
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi valgono per il lato Sinistro in caso di mancinità. Viceversa, valgono per il lato destro.

## Art. 8.12 - Morte da Infortunio

L'Indennità è pari alla somma assicurata. La stessa è dovuta anche se la morte avviene a causa dell'Infortunio entro due anni dall'evento, anche dopo la scadenza della Polizza. L'Indennità per morte da Infortunio non si cumula con quella per Invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore entro due anni dall'Infortunio, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennità per morte e quella per Invalidità permanente. Ciò avviene se l'Indennità per morte risulta superiore a quella già pagata per Invalidità permanente.

## Art. 8.13 - Pagamento dell'Indennità

Determinata l'invalidità conseguente all'Infortunio e l'Indennizzo dovuto, l'Impresa:

- ne dà comunicazione agli interessati;
- provvede al pagamento della somma indennitaria espressa in Euro, dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione.

## Art. 8.14 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, come previsto dal Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.

## Art. 8.15 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità

La quantificazione dell'Indennità spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità permanente può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due medici, nominati:

- uno dall'Assicurato;
- uno dall'Impresa.

La controversia sul grado di invalidità si devolve ai medici indicati, solo dopo che l'Impresa accerta il diritto dell'Assicurato a ricevere l'Indennizzo previsto.

Se i due medici non raggiungono un accordo, la controversia può essere affidata per iscritto a un collegio di tre medici che sono nominati:

- uno dal Contraente;
- uno dall'Impresa;
- il terzo di comune accordo o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente, con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico si riunisce nel comune della sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato. Le spese per il terzo medico sono divise a metà tra le parti.

Il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a una data da definirsi. In tal caso, l'Impresa può pagare parzialmente l'Indennizzo minimo accertato dai periti medici.

Al termine dell'accertamento, l'Impresa liquida l'eventuale conguaglio indennitario.

Le decisioni del Collegio medico si prendono a maggioranza dei voti senza formalità di legge. Tali decisioni vincolano l'Impresa e l'Assicurato.

## SEZIONE: INFORTUNI DEI TRASPORTATI

### Art. 8.16 - Determinazione dell'Indennizzo

Sulla base:

- della documentazione ricevuta;
- degli accertamenti effettuati.

L'Impresa formula un'offerta di Indennizzo.

In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

## Art. 8.17 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità

Ricevuta la documentazione e valutato il danno, l'Impresa paga l'Indennità secondo la "Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente" di cui all'art. 8.11 "Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità". A tal riguardo è applicata la **Franchigia assoluta del 66%**.

Se l'Infortunio provoca invalidità permanente, l'Impresa paga all'Assicurato un'Indennità in funzione dell'invalidità riconosciuta secondo la stessa tabella e le modalità previste nella sezione precedente.

Sono pagate solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Non rientrano aggravamenti o maggiori effetti causati da tali condizioni.

Se l'Assicurato non è fisicamente sano al momento dell'Infortunio, vengono pagate solo le conseguenze che si sarebbero verificate su una persona sana e integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali della tabella sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di più organi o arti;

**l'Indennità si calcola sommando le singole percentuali fino al massimo del 100%.**

Per le singole falangi terminali delle dita si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale, è escluso il pollice.

Per il pollice, l'Indennità è pari alla metà della percentuale per la perdita totale. Per le altre falangi di qualsiasi dito, l'Indennità è pari a un terzo della percentuale totale.

Nei casi di invalidità permanente non presenti nella tabella, l'Indennità si calcola secondo le percentuali e i criteri indicati. A tal riguardo si tiene conto della diminuzione complessiva della capacità lavorativa e la professione del guidatore non influisce sul calcolo.

**Tabella esplicativa**

<b>IP % Accertata</b>	<b>% Liquidata</b>
fino al 66%	0%
67%	1%
68%	2%
69%	3%
70%	4%
71%	5%
72%	6%
73%	7%
74%	8%
75%	9%
76%	10%
77%	11%
78%	12%
79%	13%
80%	14%
81%	15%
82%	16%
83%	17%
84%	18%
85%	19%
86%	20%
87%	21%
88%	22%
89%	23%
90%	24%
91%	25%
92%	26%
93%	27%
94%	28%
95%	29%
96%	30%
97%	31%
98%	32%
99%	33%
100%	34%

## Art. 8.18 - Morte da Infortunio

L'Indennità è pari alla somma assicurata. La stessa è dovuta anche se la morte avviene a causa dell'Infortunio entro due anni dall'evento, anche dopo la scadenza della Polizza. L'Indennità per morte da Infortunio non si cumula con quella per Invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore entro due anni dall'Infortunio, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennità per morte e quella per Invalidità permanente. Ciò avviene se l'Indennità per morte risulta superiore a quella già pagata per Invalidità permanente.

## Art. 8.19 - Pagamento dell'Indennità

Determinata l'invalidità conseguente all'Infortunio e l'Indennizzo dovuto, l'Impresa:

- ne dà comunicazione agli interessati;
- provvede al pagamento della somma indennitaria espressa in Euro, dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione.

L'Impresa paga la somma assicurata ai trasportati o agli eredi degli stessi in parti uguali.

## Art. 8.20 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, come previsto dal Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.

## Art. 8.21 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità

La quantificazione dell'Indennità spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità permanente può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due medici, nominati:

- uno dall'Assicurato;
- uno dall'Impresa.

La controversia sul grado di invalidità si devolve ai medici indicati, solo dopo che l'Impresa accerta il diritto dell'Assicurato a ricevere l'Indennizzo previsto.

Se i due medici non raggiungono un accordo, la controversia può essere affidata per iscritto a un collegio di tre medici che sono nominati:

- uno dal Contraente;
- uno dall'Impresa;
- il terzo di comune accordo o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente, con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico si riunisce nel comune della sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato. Le spese per il terzo medico sono divise a metà tra le parti.

Il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a una data da definirsi. In tal caso, l'Impresa può pagare parzialmente l'Indennizzo minimo accertato dai periti medici.

Al termine dell'accertamento, l'Impresa liquida l'eventuale conguaglio indennitario.

Le decisioni del Collegio medico si prendono a maggioranza dei voti senza formalità di legge. Tali decisioni vincolano l'Impresa e l'Assicurato.

## SEZIONE: TUTELA LEGALE

### Art. 8.22 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini dell'operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del Sinistro è definito in base all'ambito giuridico di riferimento:

- in ambito penale: **giorno di commissione del Reato**;
- in ambito civile contrattuale: **momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali**;
- in ambito civile extracontrattuale: **giorno in cui si verifica l'evento dannoso**.

Le vertenze promosse da o contro più persone con domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni o procedimenti di natura diversa che derivano dallo stesso evento o fatto e riguardanti uno o più assicurati, il Sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

#### Art. 8.22.1 - Garanzia postuma

La garanzia opera per Sinistri insorti nel periodo di assicurazione. È necessario comunicare all'Impresa l'**avviso di Sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto**.

### Art. 8.23 - Gestione del Sinistro

**Dopo aver denunciato il Sinistro all'Impresa, l'Assicurato segnala un Legale a tutela dei suoi interessi. Il Legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di residenza dell'Assicurato o presso gli uffici giudiziari competenti.**

In seguito, l'Impresa comunica il proprio benessere e l'Assicurato procede con la nomina del Legale.

L'Impresa sostiene le spese fino al massimale assicurato e nei limiti della polizza, secondo le tabelle professionali determinate dalla normativa vigente.

**L'Assicurato non può intraprendere azioni giudiziarie, concludere accordi o transazioni stragiudiziali senza preventivo benessere dell'Impresa. Il benessere deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.**

**In caso di mancato benessere, l'Assicurato deve rimborsare le spese sostenute dall'Impresa e restituire eventuali anticipazioni.** L'Impresa comunica il rifiuto con motivazione adeguata entro lo stesso termine.

**L'Assicurato trasmette con urgenza al Legale tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al Sinistro, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.**

**L'Assicurato invia all'Impresa copia della documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale.**

In caso di controversia fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia opera a favore del Contraente.

Se l'Assicurato e l'Impresa sono in disaccordo sulla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un Arbitro nominato di comune accordo.

In mancanza di accordo, l'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la legge. Ciascuna Parte contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'Arbitrato.

### Art. 8.24 - Scelta del legale

**Se la controversia non è stata definita in sede stragiudiziale o sussiste un conflitto di interessi, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di fiducia.**

Il legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di Residenza dell'Assicurato o nel luogo in cui hanno sede gli uffici giudiziari competenti.

**L'Assicurato deve comunicare all'Impresa il nominativo del legale prescelto prima del conferimento dell'incarico.**

La procura al Legale scelto deve essere rilasciata direttamente dall'Assicurato.

**L'Assicurato deve fornire al legale tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.**

### Art. 8.25 - Anticipo indennizzi

Per ciascun Sinistro, l'Impresa può riconoscere il pagamento di un anticipo spese richiesto dal legale nominato dall'Assicurato dietro presentazione di regolare parcella.

L'anticipo è erogato entro il limite del massimale previsto, pari a euro 5.000.

L'Impresa riconosce l'anticipo solo per i sinistri che rientrano in garanzia.

A seguito dell'erogazione dell'anticipo, il massimale assicurato si riduce in misura pari proporzionale all'importo riconosciuto.

## Art. 8.26 - Recupero di somme

**All'Assicurato spettano integralmente i risarcimenti ottenuti e in generale, le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.**

All'Impresa spettano gli onorari, le competenze e le spese che ha sostenuto e anticipato, liquidati in sede giudiziale o concordati in sede transattiva o stragiudiziale.

## Art. 8.27 - Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli relativi al Sinistro.

**L'Assicurato fornisce tutte le informazioni richieste e tutta la documentazione necessaria.**



### ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE CHE L'ASSICURATO DEVE FORNIRE ALL'IMPRESA

- libro paga previsto dalla normativa vigente;
- registro delle fatture;
- registro dei corrispettivi.

## 9. ARTICOLI DI LEGGE

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel Contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge

### CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

#### Art. 166 – Criteri di redazione

1. Il Contratto e ogni altro documento consegnato dall'Impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

### CODICE CIVILE

#### Art. 1341 – Condizioni generali di Contratto

Le condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del Contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma l'assicuratore può recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

#### Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.

#### Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al Periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1907 – Assicurazione parziale**

*Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.*

**Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.*

*Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.*

*Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.*

*L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.*

**Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro**

*L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il Contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del Contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.*

*Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

**Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'Indennità.*

*Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

**Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

*L'assicuratore che ha pagato l'Indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.*

*Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

*L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.*

**Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del Contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'Indennità*

# INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

## 1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

## 2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

## 3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di Risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la Prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento IVASS 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

## 4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

## 5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

## 6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

## 7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

## **8. Diritti dell'interessato**

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [privacy@nobis.it](mailto:privacy@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).







**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale e Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 maggio 2026